

Codice  
di procedura  
civile  
e leggi complementari

Con la collaborazione  
della redazione di **Guida al Diritto**

# SCHEMI E TABELLE

*Rappresentazioni grafiche dei principali istituti del codice  
di procedura civile e delle leggi complementari*

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### **Disposizioni generali**

|  |      |    |
|--|------|----|
| Giurisdizione civile ( <i>art. 1</i> ).....                                    | pag. | 1  |
| Competenza per materia e per valore ( <i>artt. 7-17</i> ).....                 | pag. | 2  |
| Determinazione del valore ai fini della competenza ( <i>artt. 10-17</i> )..... | pag. | 4  |
| Competenza per territorio ( <i>artt. 18-27</i> ).....                          | pag. | 5  |
| Difetto di giurisdizione del giudice ordinario ( <i>art. 37</i> ).....         | pag. | 7  |
| Incompetenza ( <i>art. 38</i> ).....   | pag. | 8  |
| Regolamento di competenza ( <i>artt. 42-49</i> ).....                          | pag. | 9  |
| Composizione del tribunale ( <i>artt. 50-50-quater</i> ).....                  | pag. | 10 |
| Astensione e ricsuazione ( <i>artt. 51 e 52</i> ).....                         | pag. | 11 |
| Pubblico ministero ( <i>artt. 69-72</i> ).....                                 | pag. | 12 |
| Patrocinio ( <i>art. 82</i> ).....   | pag. | 13 |
| Responsabilità aggravata ( <i>art. 96</i> ).....                               | pag. | 14 |
| Litisconsorzio ( <i>artt. 102 e 103</i> ).....                                 | pag. | 15 |
| Intervento ( <i>artt. 105-107</i> ).....                                       | pag. | 16 |

### **Processo di cognizione**

|   |      |    |
|---|------|----|
| Fase introduttiva del processo ordinario ( <i>artt. 163-185</i> ).....                                      | pag. | 17 |
| Contenuto della citazione ( <i>art. 163</i> ).....  | pag. | 18 |
| Effetti della citazione ( <i>art. 163</i> ).....  | pag. | 19 |
| Nullità della citazione ( <i>art. 164</i> ).....  | pag. | 20 |
| Costituzione delle parti ( <i>artt. 165 e 166</i> ).....  | pag. | 21 |
| Comparsa di risposta ( <i>art. 167</i> ).....   | pag. | 22 |
| Udienza di prima comparizione e trattazione - Attività del G.I. ( <i>artt. 183 e 183-bis</i> ).....         | pag. | 23 |
| Prima udienza di trattazione - Poteri delle parti ( <i>art. 183</i> ).....                                  | pag. | 26 |
| Ordinanza istruttoria ( <i>art. 183</i> ).....  | pag. | 27 |
| Udienza di comparizione personale delle parti ( <i>art. 185</i> ).....                                      | pag. | 28 |
| Ordinanze anticipatorie ( <i>artt. 186-bis- 186-quater</i> ).....   | pag. | 29 |
| Rimessione della causa in decisione al collegio ( <i>artt. 190 e 275</i> ).....                             | pag. | 31 |
| Testimonianza scritta ( <i>art. 257-bis</i> ).....  | pag. | 32 |
| Pronunce con sentenza ( <i>art. 279</i> ).....  | pag. | 33 |
| Decisione della causa del tribunale in composizione monocratica ( <i>artt. 281-quater-281-sexies</i> )..... | pag. | 34 |
| Rapporti tra collegio e giudice monocratico ( <i>artt. 281-septies-281-novies</i> ).....                    | pag. | 35 |
| Processo contumaciale ( <i>artt. 290-294</i> ).....   | pag. | 37 |
| Sospensione del processo ( <i>artt. 295-298</i> ).....  | pag. | 38 |
| Interruzione del processo ( <i>artt. 299-305</i> ).....   | pag. | 39 |
| Estinzione del processo ( <i>artt. 306-310</i> ).....   | pag. | 40 |
| Disposizioni speciali per il giudice di pace ( <i>artt. 316-322</i> ).....                                  | pag. | 41 |
| Mezzi di impugnazione ( <i>art. 323</i> ).....  | pag. | 42 |
| Pluralità di parti nel giudizio di impugnazione ( <i>artt. 331 e 332</i> ).....                             | pag. | 43 |

|  |      |    |
|--|------|----|
| Appello delle sentenze d'equità del giudice di pace - Individuazione delle sentenze di equità ( <i>art. 339</i> )..... | pag. | 44 |
| Appello delle sentenze d'equità del giudice di pace - I motivi specifici d'appello ( <i>art. 339</i> ).....            | pag. | 45 |
| Appello delle sentenze d'equità del giudice di pace - Il giudizio d'appello ( <i>art. 339</i> ).....                   | pag. | 46 |
| Contenuto dell'atto di appello.....  | pag. | 47 |
| <i>Nova</i> in appello ( <i>art. 345</i> ).....  | pag. | 48 |
| Inammissibilità dell'appello.....  | pag. | 49 |
| Rimessione della causa al giudice di primo grado ( <i>artt. 353 e 354</i> ).....                                       | pag. | 50 |
| Provvedimenti impugnabili con ricorso per cassazione ( <i>art. 360</i> ).....  | pag. | 51 |
| Motivi di ricorso per cassazione ( <i>art. 360</i> ).....  | pag. | 52 |
| Inammissibilità del ricorso per cassazione ( <i>art. 360-bis</i> ).....  | pag. | 53 |
| Fase introduttiva del giudizio di cassazione ( <i>artt. 360-371</i> ).....   | pag. | 54 |
| Contenuto del ricorso per cassazione ( <i>art. 366</i> ).....  | pag. | 55 |
| Pronuncia a sezioni unite e a sezioni semplici ( <i>art. 374</i> ).....  | pag. | 56 |
| Pronuncia in camera di consiglio ( <i>art. 375</i> ).....  | pag. | 57 |
| Assegnazione dei ricorsi alle sezioni e decisione sull'inammissibilità del ricorso ( <i>artt. 376 e 380-bis</i> )..... | pag. | 58 |
| Procedimento per la decisione in camera di consiglio ( <i>artt. 375-380-bis</i> ).....                                 | pag. | 59 |
| Procedimento per la decisione in pubblica udienza ( <i>artt. 377-380</i> ).....  | pag. | 60 |
| Procedimento per la decisione dei regolamenti di giurisdizione e di competenza ( <i>artt. 375-380-ter</i> ).....       | pag. | 61 |
| Accoglimento del ricorso per cassazione ( <i>artt. 382-384</i> ).....  | pag. | 62 |
| Rilievo d'ufficio di questioni nel giudizio di cassazione ( <i>art. 384</i> ).....                                     | pag. | 64 |
| Pronuncia sulla rinuncia ( <i>art. 391</i> ).....  | pag. | 65 |
| Impugnazione dei provvedimenti della Corte di cassazione ( <i>artt. 391-bis e 391-ter</i> ).....                       | pag. | 66 |
| Cause soggette al rito del lavoro ( <i>art. 409</i> ).....   | pag. | 67 |
| Conciliazione delle controversie di lavoro ( <i>artt. 410 e 411</i> ).....   | pag. | 68 |
| Arbitrati per le controversie di lavoro ( <i>artt. 412-412-quater</i> ).....   | pag. | 70 |
| Risoluzione arbitrale delle controversie ( <i>art. 412</i> ).....  | pag. | 72 |
| Altre modalità di conciliazione e arbitrato ( <i>art. 412-quater</i> ).....  | pag. | 74 |
| Procedimento di primo grado ( <i>artt. 414-429</i> ).....  | pag. | 78 |
| Esecutorietà della sentenza nel rito del lavoro ( <i>art. 431</i> ).....   | pag. | 80 |

## **Processo di esecuzione**

|  |      |    |
|--|------|----|
| Titolo esecutivo ( <i>art. 474</i> ).....  | pag. | 81 |
| Ricerca dei beni da pignorare ( <i>artt. 492 e 492-bis</i> ).....                              | pag. | 82 |
| Elementi costitutivi del pignoramento ( <i>art. 492</i> ).....                                 | pag. | 85 |
| Efficacia del pignoramento ( <i>art. 492</i> ).....  | pag. | 86 |
| Conversione del pignoramento ( <i>art. 495</i> ).....  | pag. | 87 |
| Intervento dei creditori ( <i>artt. 499 e 500</i> ).....                                       | pag. | 88 |
| Distribuzione della somma ricavata ( <i>artt. 509 e 510</i> ).....                             | pag. | 89 |
| Cose mobili relativamente impignorabili ( <i>art. 515</i> ).....                               | pag. | 90 |
| Esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ( <i>art. 521-bis</i> ).....         | pag. | 91 |
| Piccola espropriazione mobiliare ( <i>artt. 525<sup>3</sup> e 528<sup>1</sup></i> ).....       | pag. | 92 |
| Espropriazione presso il debitore - Distribuzione del ricavato ( <i>artt. 541 e 542</i> )..... | pag. | 93 |

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Espropriazione presso terzi ( <i>artt. 543-551</i> ).....  | pag. | 94  |
| Crediti impignorabili ( <i>art. 545</i> ).....   | pag. | 96  |
| Espropriazione presso il terzo - Distribuzione del ricavato ( <i>art. 553</i> ).....                     | pag. | 97  |
| Pignoramento immobiliare e intervento dei creditori ( <i>artt. 555-569</i> ).....                        | pag. | 98  |
| Autorizzazione della vendita immobiliare ( <i>artt. 567-569</i> ).....                                   | pag. | 99  |
| Liquidazione forzata immobiliare ( <i>artt. 569-590</i> ).....   | pag. | 100 |
| Vendita senza incanto ( <i>artt. 570-575</i> ).....  | pag. | 101 |
| Perdita della cauzione ( <i>artt. 580 e 584</i> ).....   | pag. | 102 |
| Aggiudicazione, sospensione della vendita e decreto di trasferimento ( <i>artt. 581 e 585-587</i> )..... | pag. | 103 |
| Offerta dopo l'incanto ( <i>art. 584</i> ).....  | pag. | 104 |
| Assegnazione ed amministrazione giudiziaria ( <i>artt. 588-591</i> ).....                                | pag. | 105 |
| Delega al notaio delle operazioni di vendita ( <i>art. 591-bis</i> ).....                                | pag. | 106 |
| Intervento del giudice in caso di delega al professionista ( <i>artt. 591-bis e 591-ter</i> )...         | pag. | 107 |
| Espropriazione immobiliare - Distribuzione del ricavato ( <i>artt. 596-598</i> ).....                    | pag. | 108 |
| Espropriazione di beni indivisi ( <i>artt. 599-601</i> ).....  | pag. | 109 |
| Esecuzione per consegna o rilascio ( <i>artt. 605-611</i> ).....   | pag. | 110 |
| Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare ( <i>artt. 612-614</i> ).....                       | pag. | 111 |
| Attuazione degli obblighi di fare infungibili o di non fare ( <i>artt. 614-bis</i> ).....                | pag. | 112 |
| Opposizione all'esecuzione ( <i>artt. 615 e 616</i> ).....   | pag. | 113 |
| Opposizione agli atti esecutivi ( <i>artt. 617 e 618</i> ).....  | pag. | 115 |
| Opposizione di terzo nel processo esecutivo ( <i>artt. 619-621</i> ).....                                | pag. | 117 |
| Sospensione del processo esecutivo ( <i>artt. 623-625</i> ).....   | pag. | 118 |
| Estinzione del processo esecutivo ( <i>artt. 624, 629-632</i> ).....                                     | pag. | 119 |
| Presupposti del procedimento d'ingiunzione ( <i>artt. 633-636</i> ).....                                 | pag. | 120 |
| Competenza nel procedimento d'ingiunzione ( <i>art. 637</i> ).....                                       | pag. | 121 |
| Procedimento d'ingiunzione ( <i>artt. 638-656</i> ).....   | pag. | 122 |
| Procedimento per convalida di sfratto ( <i>artt. 657-667</i> ).....                                      | pag. | 124 |
| Competenza cautelare ( <i>artt. 669-ter-669-quinquies</i> ).....   | pag. | 126 |
| Procedimento cautelare ( <i>artt. 669-sexies-669-octies</i> ).....                                       | pag. | 128 |
| Stabilità dei provvedimenti cautelari ( <i>artt. 669-septies-669-terdecies</i> ).....                    | pag. | 129 |
| Misure cautelari anticipatorie e conservative ( <i>art. 669-octies</i> ).....                            | pag. | 130 |
| Tutela cautelare anticipatoria ( <i>artt. 669-octies e 689-novies</i> ).....                             | pag. | 131 |
| Inefficacia della misura cautelare conservativa ( <i>art. 669-novies</i> ).....                          | pag. | 132 |
| Inefficacia della misura cautelare anticipatoria ( <i>artt. 669-octies e 669-novies</i> ).....           | pag. | 135 |
| Revoca e modifica - Presupposti ( <i>art. 669-decies</i> ).....  | pag. | 136 |
| Revoca e modifica - Competenza ( <i>art. 669-decies</i> ).....   | pag. | 137 |
| Reclamo cautelare - Provvedimenti reclamabili ( <i>art. 669-terdecies</i> ).....                         | pag. | 138 |
| Reclamo cautelare - Termini per la proposizione ( <i>art. 669-terdecies</i> ).....                       | pag. | 139 |
| Procedimenti di istruzione preventiva ( <i>artt. 692-699</i> ).....                                      | pag. | 140 |
| Procedimento sommario di cognizione ( <i>artt. 702-bis-702-quater</i> ).....                             | pag. | 142 |

### **Procedimenti in camera di consiglio**

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Procedimento di separazione personale dei coniugi - Fase presidenziale ( <i>artt. 706-708</i> ).....                 | pag. | 145 |
| Procedimento di separazione personale dei coniugi - Provvedimenti temporanei e urgenti ( <i>artt. 708-710</i> )..... | pag. | 146 |

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Procedimento di separazione personale dei coniugi - Fase di istruzione ( <i>artt. 708-710</i> ).....   | pag. | 147 |
| Procedimento di soluzione delle controversie e in caso di inadempienze e violazioni - Funzione ( <i>art. 709-ter</i> ).....  | pag. | 148 |
| Procedimento di soluzione delle controversie e in caso di inadempienze e violazioni - Svolgimento ( <i>art. 709-ter</i> ).....   | pag. | 149 |
| Procedimento di soluzione delle controversie e in caso di inadempienze e violazioni - Provvedimenti adottabili ( <i>art. 709-ter</i> ).....  | pag. | 150 |
| Impugnazione dei provvedimenti resi nei casi di soluzione delle controversie e di inadempienze e violazioni nel processo di separazione personale dei coniugi ( <i>art. 709-ter</i> )..... | pag. | 151 |
| Procedimenti in camera di consiglio ( <i>artt. 737-742-bis</i> ).....  | pag. | 152 |

#### LEGGI COMPLEMENTARI

#### **Arbitrato e negoziazione assistita** (D.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. dalla L. 10 novembre 2014, n. 62)

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ( <i>art. 1</i> ).....  | pag. | 154 |
| Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati ( <i>artt. 2-5, 8 e 9</i> ).....  | pag. | 156 |
| Negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ( <i>art. 6</i> )..... | pag. | 158 |
| Separazione consensuale, richiesta congiunta di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile ( <i>art. 12</i> ).....  | pag. | 160 |

#### **Conciliazione e mediazione** (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Definizioni ( <i>art. 1</i> ).....  | pag. | 162 |
| Obblighi e informativa dell'avvocato ( <i>art. 4</i> ).....                             | pag. | 163 |
| Mediazioni obbligatoria, concordata e facoltativa ( <i>art. 5</i> ).....                | pag. | 164 |
| Rapporti tra mediazione e processo ( <i>art. 5</i> ).....                               | pag. | 165 |
| Rapporti tra mediazione ed azioni a tutela dei consumatori ( <i>artt. 5 e 15</i> )..... | pag. | 166 |
| Procedimento di mediazione ( <i>artt. 3-14</i> ).....                                   | pag. | 167 |
| Organismi di mediazione ( <i>artt. 16, 18-19</i> ).....                                 | pag. | 171 |
| Agevolazioni tributarie per la mediazione ( <i>artt. 17 e 20</i> ).....                 | pag. | 172 |

#### **Fallimento** (R.d. 16 marzo 1942, n. 267)

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Presupposti della dichiarazione di fallimento ( <i>artt. 1-12</i> ).....              | pag. | 173 |
| Procedimento prefallimentare ( <i>artt. 6-15</i> ).....                               | pag. | 174 |
| Procedimento per la dichiarazione di fallimento ( <i>artt. 9-22</i> ).....            | pag. | 175 |
| Sentenza dichiarativa di fallimento ( <i>artt. 9-22</i> ).....                        | pag. | 176 |
| Reclamo avverso la sentenza di fallimento ( <i>artt. 9-22</i> ).....                  | pag. | 177 |
| Rapporti tra organi del fallimento ( <i>artt. 23-41</i> ).....                        | pag. | 179 |
| Reclamo contro i decreti del giudice delegato o tribunale ( <i>art. 26</i> ).....     | pag. | 180 |
| Curatore ( <i>artt. 27-39</i> ).....  | pag. | 181 |
| Comitato dei creditori ( <i>artt. 37-bis, 40 e 41</i> ).....                          | pag. | 182 |
| Reclamo contro gli atti del curatore o comitato dei creditori ( <i>art. 36</i> )..... | pag. | 183 |
| Effetti del fallimento per il fallito ( <i>artt. 42-49</i> ).....                     | pag. | 184 |
| Effetti del fallimento per i creditori ( <i>artt. 51-63</i> ).....                    | pag. | 185 |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori ( <i>artt. 64-70</i> ).....                              | pag. | 186 |
| Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti - Disciplina generale ( <i>art. 72</i> )...                  | pag. | 189 |
| Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti - Discipline speciali ( <i>artt. 72-83-bis</i> ).....        | pag. | 190 |
| Custodia ed amministrazione delle attività fallimentari ( <i>artt. 84-90</i> ).....                                     | pag. | 199 |
| Accertamento del passivo ( <i>artt. 92-103</i> ).....   | pag. | 201 |
| Impugnazioni ( <i>art. 98</i> ).....  | pag. | 205 |
| Procedimento delle impugnazioni ( <i>art. 99</i> ).....   | pag. | 206 |
| Domande tardive di credito ( <i>art. 101</i> ).....   | pag. | 207 |
| Previsione di insufficiente realizzo ( <i>art. 102</i> ).....   | pag. | 208 |
| Programma di liquidazione dell'attivo ( <i>art. 104-ter</i> ).....  | pag. | 209 |
| Non acquisizione all'attivo o rinuncia alla liquidazione ( <i>art. 104-ter</i> ).....                                   | pag. | 210 |
| Modalità di liquidazione dell'attivo ( <i>artt. 105-108-ter</i> ).....  | pag. | 211 |
| Procedimento di ripartizione dell'attivo ( <i>art. 110</i> ).....   | pag. | 214 |
| Casi di chiusura del fallimento ( <i>art. 118</i> ).....  | pag. | 215 |
| Procedimento di chiusura del fallimento ( <i>art. 119</i> ).....  | pag. | 216 |
| Effetti della chiusura del fallimento ( <i>artt. 119 e 120</i> ).....   | pag. | 217 |
| Esdebitazione ( <i>artt. 142-144</i> ).....   | pag. | 218 |
| Fallimento delle società ( <i>artt. 146-148</i> ).....  | pag. | 221 |
| Concordato preventivo ( <i>artt. 160-186</i> ).....   | pag. | 222 |
| Contratti in corso di esecuzione alla presentazione della domanda di concordato preventivo ( <i>art. 169-bis</i> )..... | pag. | 230 |
| Accordi di ristrutturazione dei debiti ( <i>art. 182-bis</i> ).....   | pag. | 231 |

#### **Fallimento** ⑥ (*D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270*)

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Ambito dell'applicazione dell'amministrazione straordinaria ( <i>artt. 1 e 2</i> )..... | pag. | 233 |
| Fasi della procedura di amministrazione straordinaria ( <i>artt. 3-78</i> ).....        | pag. | 234 |
| Dichiarazione dello stato di insolvenza ( <i>artt. 3-11</i> ).....                      | pag. | 235 |
| Apertura della procedura di amministrazione straordinaria ( <i>artt. 27-31</i> ).....   | pag. | 237 |
| Definizione ed esecuzione del programma ( <i>artt. 38-61</i> ).....                     | pag. | 238 |
| Cessazione della procedura ( <i>artt. 69-78</i> ).....                                  | pag. | 239 |

#### **Fallimento** ⑦ (*Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000*)

|   |      |     |
|---|------|-----|
| Procedura di insolvenza ( <i>art. 3</i> ).....                                    | pag. | 240 |
| Poteri ed obblighi dei curatori ( <i>artt. 10, 29, 31, 33, 34, 35 e 37</i> )..... | pag. | 241 |
| Riconoscimento della procedura d'insolvenza ( <i>artt. 16-17</i> ).....           | pag. | 242 |
| Diritti e obblighi dei creditori ( <i>artt. 20, 39, 40, 41 e 42</i> ).....        | pag. | 243 |

#### **Giustizia amministrativa** ⑨ (*D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104*)


|  |      |     |
|--|------|-----|
| Giurisdizione amministrativa ( <i>artt. 7, 8 e 12</i> ).....                 | pag. | 244 |
| Azioni di cognizione nel processo amministrativo ( <i>artt. 29-31</i> )..... | pag. | 245 |
| Misure cautelari nel processo amministrativo ( <i>artt. 55-62</i> ).....     | pag. | 247 |


#### **Procedura civile** ⑤ (*L. 18 giugno 2009, n. 69*)

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Decisione delle questioni di giurisdizione ( <i>art. 59</i> )..... | pag. | 248 |
|--|------|-----|

## SCHEMI E TABELLE

*(Rappresentazioni grafiche dei principali istituti del codice di procedura civile e delle leggi complementari)*





(\*) V. anche schema seguente.

(segue)

**COMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE**  
(Artt. 7-17 c.p.c.)

**TRIBUNALE**

**PROCESSI DI COGNIZIONE**

Oltre  
€ 5.000,00

CAUSE RELATIVE A  
beni mobili  
e rapporti obbligatori

Senza limiti  
di valore

CAUSE RELATIVE A  
beni immobili

Valore  
indeterminabile

CAUSE RELATIVE A  
• stato e capacità  
delle persone  
• querela di falso

**PROCESSI DI ESECUZIONE**

Senza limiti  
di valore

- consegna di mobili
- rilascio di immobili

- esecuzione forzata di
- obblighi di fare
  - obblighi di non fare

espropriazione  
forzata

|               |
|---------------|
| beni mobili   |
| crediti       |
| beni immobili |

## DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI DELLA COMPETENZA (\*)

(Artt. 10-17 c.p.c.)

### GIUDIZI DI COGNIZIONE

|  |  |                                       |                                       |   |   |   |                         |                        |                            |  |   |   |                                     |   |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|
| <p><b>REGOLA GENERALE</b> ► in base alla domanda dell'attore compresi interessi, spese e danni anteriori alla proposizione della domanda</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Cause relative a quote di obbligazioni tra più parti</b></p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">intera obbligazione</p> |                                       |                                       |   |   |   |                         |                        |                            |  |   |   |                                     |   |
| <p><b>Cause relative a rapporti obbligatori</b> ► parte del rapporto che è in contestazione</p>  | <p><b>Cause relative a divisioni</b> ► intera massa attiva da dividersi</p>  |                                       |                                       |   |   |   |                         |                        |                            |  |   |   |                                     |   |
| <p style="text-align: center;"><b>Cause relative a</b></p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>prestazioni alimentari</b></td> <td style="width: 33%;"><b>rendite perpetue</b></td> <td style="width: 33%;"><b>rendite vitalizie o temporanee</b></td> </tr> <tr> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td>somme dovute per 2 anni</td> <td>cumulo di 20 annualità</td> <td>cumulo fino a 10 annualità</td> </tr> </table> | <b>prestazioni alimentari</b>  | <b>rendite perpetue</b>               | <b>rendite vitalizie o temporanee</b> | ▼ | ▼ | ▼ | somme dovute per 2 anni | cumulo di 20 annualità | cumulo fino a 10 annualità | <p style="text-align: center;"><b>Cause relative a somme di denaro o beni mobili</b></p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">▼</td> <td style="width: 50%;">▼</td> </tr> <tr> <td>somma o valore indicato dall'attore</td> <td>in caso di mancata indicazione si presume di competenza del giudice adito</td> </tr> </table> | ▼ | ▼ | somma o valore indicato dall'attore | in caso di mancata indicazione si presume di competenza del giudice adito |
| <b>prestazioni alimentari</b>  | <b>rendite perpetue</b>  | <b>rendite vitalizie o temporanee</b> |                                       |   |   |   |                         |                        |                            |  |   |   |                                     |   |
| ▼  | ▼  | ▼                                     |                                       |   |   |   |                         |                        |                            |  |   |   |                                     |   |
| somme dovute per 2 anni  | cumulo di 20 annualità   | cumulo fino a 10 annualità            |                                       |   |   |   |                         |                        |                            |  |   |   |                                     |   |
| ▼  | ▼  |                                       |                                       |   |   |   |                         |                        |                            |  |   |   |                                     |   |
| somma o valore indicato dall'attore  | in caso di mancata indicazione si presume di competenza del giudice adito  |                                       |                                       |   |   |   |                         |                        |                            |  |   |   |                                     |   |

### GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE FORZATA

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Opposizione all'esecuzione</b></p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">valore del credito per cui si procede</p> | <p style="text-align: center;"><b>Opposizione proposta da terzi</b></p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">valore dei beni controversi</p> |
|--|---|

(\*) V. anche schema precedente.

## COMPETENZA PER TERRITORIO

*(Artt. 18-27 c.p.c.)*


### FORO


|                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
| <b>GENERALE</b>    | <b>Persone fisiche</b><br>(art. 18 c.p.c.)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residenza, domicilio, dimora del convenuto</li> <li>• Se tutti all'estero o sconosciuti, residenza dell'attore</li> </ul>                                      |   |
|                    | <b>Persone giuridiche</b><br>(art. 19 <sup>1</sup> c.p.c.)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sede legale</li> <li>• Stabilimento o sede effettiva</li> <li>• Rappresentante autorizzato a stare in giudizio</li> </ul>                                      |   |
|                    | <b>Enti privi di personalità giuridica</b><br>(art. 19 <sup>2</sup> c.p.c.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo in cui svolgono continuamente la propria attività</li> </ul>   |   |
| <b>FACOLTATIVO</b> | <b>Cause relative a diritti di obbligazione</b><br>(art. 20 c.p.c.)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo dove è sorta l'obbligazione</li> <li>• Luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione</li> </ul>   |   |
| <b>SPECIALE</b>    | <b>Cause relative a beni immobili</b><br>(art. 21 c.p.c.)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo dove si trova l'immobile</li> </ul>  |   |
|                    | <b>Cause ereditarie</b><br>(art. 22 c.p.c.)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di apertura della successione</li> </ul>   |   |
|                    | <b>Cause fra soci e condomini</b><br>(art. 23 c.p.c.)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo della sede della società o luogo dove si trovano i beni comuni</li> </ul>  |   |
|                    | <b>Cause per gestioni tutelari e patrimoniali</b><br>(art. 24 c.p.c.)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di esercizio della tutela o amministrazione</li> </ul>   |   |
|                    | <b>Foro erariale</b><br>(art. 25 c.p.c.)                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro della pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato. Luogo in cui questa ha sede (capoluogo del distretto della corte d'appello)</li> </ul> |   |
|                    | <b>Esecuzione forzata</b><br>(art. 26 e 28-bis c.p.c.)                      | In forma specifica  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo in cui deve essere compiuto l'obbligo di fare o non fare</li> <li>• Luogo in cui si trova l'immobile da rilasciare o la cosa mobile da consegnare</li> </ul> |

*(continua)*

(segue)


|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>SPECIALE</b>   | <b>Esecuzione forzata</b><br>(artt. 26 e 28-bis c.p.c.)             | Su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore</li> </ul>   |
|   |   | Espropriazione forzata   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo in cui si trova il bene mobile o l'immobile</li> </ul>   |
|   |   | Espropriazione forzata di crediti  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il debitore è una pubblica amministrazione, luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo</li> <li>• Se il debitore NON è una pubblica amministrazione, luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore</li> </ul> |
|   | <b>Cause di opposizione all'esecuzione</b><br>(art. 27 c.p.c.)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luogo dell'esecuzione</li> </ul>  |   |
|   | <b>Cause in cui sono parti i magistrati</b><br>(art. 30-bis c.p.c.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dalla legge in ragione del distretto di corte d'appello in cui esercita le proprie funzioni il magistrato</li> </ul> |   |
| <b>Cause relative a controversie di lavoro e previdenza</b><br>(artt. 413 e 444 c.p.c.) |   |  |   |





## REGOLAMENTO DI COMPETENZA

(Artt. 42-49 c.p.c.)



**COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE***(Artt. 50-bis - 50-quater c.p.c.)***IN MATERIA CIVILE IL TRIBUNALE DECIDE****CON UN COLLEGIO DI TRE GIUDICI *ESCLUSIVAMENTE*:**

- 1 nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del P.M. (*art. 70 c.p.c.*), salvo che sia diversamente disposto
- 2 nelle cause devolute alle sezioni specializzate
- 3 nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 ss. c.p.c., salvo che sia altrimenti disposto
- 4 in materia fallimentare, nelle cause di:
  - opposizione
  - impugnazione
  - revocazione
  - conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti
  - omologazione del concordato:
    - fallimentare
    - preventivo
- 5 in materia societaria (inclusi associazioni in partecipazioni e consorzi), nelle cause di:
  - impugnazione delle deliberazioni:
    - dell'assemblea
    - del consiglio di amministrazione
  - responsabilità contro:
    - amministratori; – sindaci; – direttori generali; – liquidatori
- 6 in materia successoria, nelle cause di:
  - impugnazione di testamenti; – riduzione per lesione di legittima
- 7 nelle cause di responsabilità dei magistrati (l. 13 aprile 1988, n. 117)
- 8 nelle cause di azioni di classe a tutela dei consumatori ed utenti di cui all'art. 140-bis del codice del consumo


**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**


IN TUTTI GLI ALTRI CASI

**L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE  
DEL TRIBUNALE IMPORTA LA NULLITÀ DELLA SENTENZA  
AI SENSI DELL'ART. 161, COMMA 1, C.P.C.**

## ASTENSIONE E RICUSAZIONE


*(Artt. 51 e 52 c.p.c.)*






## PATROCINIO


(Art. 82 c.p.c.)



**RESPONSABILITÀ AGGRAVATA**  
(Art. 96 c.p.c.)











## EFFETTI DELLA CITAZIONE (\*)

(Art. 163 c.p.c.)


CON LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE



VIENE IN ESSERE IL PROCESSO E SI PRODUCONO

### EFFETTI PROCESSUALI

### EFFETTI SOSTANZIALI



(\*) V. anche schemi precedente e seguenti.

## NULLITÀ DELLA CITAZIONE (\*)


*(Art. 164 c.p.c.)*

**Nullità riguardanti la *vocatio in ius***  
(art. 164<sup>1</sup> c.p.c.)


- mancano o assolutamente incerte le indicazioni dell'ufficio giudiziario, dell'attore e del convenuto
- manca l'indicazione della data dell'udienza
- è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito *ex art. 163-bis*
- manca l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163

**Nullità riguardanti l'*aeditio actionis***  
(art. 166<sup>4</sup> c.p.c.)

- omessa o assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda
- manca l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda




(\*) V. anche schemi precedenti.




**COMPARSA DI RISPOSTA**  
(Art. 167 c.p.c.)

**IL CONVENUTO DEVE**


**A PENA DI DECADENZA**



**UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE  
E TRATTAZIONE - ATTIVITÀ DEL G.I. (\*)**  
(Artt. 183 e 183-bis c.p.c.)



(continua)

*(segue)**(continua)*


(segue)

in mancanza di richiesta di almeno una delle parti  
il giudice istruttore può, alternativamente,


**9. riservarsi di provvedere sulle istanze istruttorie  
con ordinanza, anche pronunciata fuori udienza**

**10. se ritiene la causa matura per la decisione,  
rimetterla in decisione**


(\*) V. anche schemi seguenti.



(\*) V. anche schemi precedente e seguente.

**ORDINANZA ISTRUTTORIA (\*)***(Art. 183 c.p.c.)*

(\*) V. anche schemi precedenti.



## ORDINANZE ANTICIPATORIE

(Artt. 186-bis - 186-quater c.p.c.)

|                                   | <b>ORDINANZA<br/>PER IL PAGAMENTO<br/>DELLE SOMME<br/>NON CONTESTATE</b><br>(art. 186-bis c.p.c.)                     | <b>ORDINANZA<br/>DI<br/>INGIUNZIONE</b><br>(art. 186-ter c.p.c.)   | <b>ORDINANZA<br/>SUCCESSIVA<br/>ALLA CHIUSURA<br/>DELL'ISTRUZIONE</b><br>(art. 186-quater c.p.c.)                          |
|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>PRESUPPOSTI<br/>SOGGETTIVI</b> | pronunciata su istanza di parte<br><br>può essere pronunciata <b>solo</b> nei confronti delle <b>parti costituite</b> | pronunciata su istanza di parte<br><br>può essere pronunciata anche nei confronti delle <b>parti non costituite</b> : in tal caso l'ordinanza deve essere notificata nel termine di 60 giorni dalla pronuncia con espresso avvertimento che ove la parte non si costituisca entro 20 giorni dalla notifica l'ordinanza diverrà esecutiva | pronunciata su istanza di parte<br><br>può essere pronunciata <b>anche</b> nei confronti delle <b>parti non costituite</b> |
| <b>LIMITI<br/>TEMPORALI</b>       | fino al momento della precisazione delle conclusioni  | fino al momento della precisazione delle conclusioni<br><br>in ogni stato del processo   | esaurita l'istruzione (quando il G.I. ritenga che la causa sia matura per la decisione di merito)                          |
| <b>OGGETTO<br/>DELLA DOMANDA</b>  | somme di denaro   | somme liquide di denaro<br><br>consegna di una determinata quantità di cose fungibili o di una cosa mobile determinata   | somme di denaro<br><br>consegna di cose mobili<br><br>rilascio di beni immobili  |
| <b>FONDAMENTO<br/>PROBATORIO</b>  | non contestazione delle parti costituite  | prova scritta del credito:<br><br><i>sempre</i> :<br>polizze, promesse unilaterali, telegrammi;<br><br><i>per crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro e per prestazioni di servizi fatte da imprenditori</i> :<br>estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute                                      | tutte le prove eventualmente acquisite nel corso dell'ordinaria istruzione probatoria                                      |

(continua)

(segue)

|  | <b>ORDINANZA<br/>PER IL PAGAMENTO<br/>DELLE SOMME<br/>NON CONTESTATE</b><br>(art. 186bis c.p.c.)                                | <b>ORDINANZA<br/>DI<br/>INGIUNZIONE</b><br>(art. 186ter c.p.c.)  | <b>ORDINANZA<br/>SUCCESSIVA<br/>ALLA CHIUSURA<br/>DELL'ISTRUZIONE</b><br>(art. 186quater c.p.c.)  |
|--|---|--|---|
| <b>CONTENUTO DEL<br/>PROVVEDIMENTO</b> | ordinanza di condanna al pagamento  | ordinanza di ingiunzione:<br>– di pagamento<br>– di consegna<br>+<br>liquidazione delle spese e delle competenze   | ordinanza di condanna:<br>– al pagamento<br>– alla consegna<br>– al rilascio<br>+<br>pronuncia sulle spese processuali  |
| <b>EFFICACIA ESECUTIVA</b>             | <b>sempre</b> titolo esecutivo  | titolo esecutivo <b>solo se</b> :<br>– fondata su cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale<br>– pronunciata avverso parte costituita e questa non si oppone con prova scritta o di pronta soluzione<br>– pronunciata avverso contumace e questi non si costituisce entro 20 giorni dalla notifica<br>– il processo si estingue<br>titolo esecutivo <b>mai se</b> :<br>– controparte ha conosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei<br>– controparte ha proposto querela di falso | <b>sempre</b> titolo esecutivo  |
| <b>ISCRIZIONE<br/>IPOTECARIA</b>       | <b>non</b> costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale  | <b>se esecutivo</b> costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale  | <b>se il processo si estingue o se la parte non manifesta</b> , entro 30 gg. dalla sua pronuncia in udienza o dalla sua comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria la volontà che sia pronunciata la <b>sentenza</b> , costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale |
| <b>STABILITÀ DEL<br/>PROVVEDIMENTO</b> | in caso di estinzione del processo conserva efficacia<br><br>modificabile e revocabile, non pregiudica la decisione della causa | in caso di estinzione del processo conserva efficacia e acquista efficacia esecutiva<br><br>modificabile e revocabile, non pregiudica la decisione della causa   | in caso di estinzione del processo acquista l'efficacia della sentenza ed è impugnabile sull'oggetto dell'istanza<br><br>revocabile solo con la sentenza; la parte intimata può non manifestare la volontà che sia pronunciata sentenza: l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza                                  |

**RIMESIONE DELLA CAUSA IN DECISIONE AL COLLEGIO (\*)***(Artt. 190 e 275 c.p.c.)*

AL TERMINE  
DELLA TRATTAZIONE,  
PER LA DECISIONE  
SUL MERITO  
SENZA BISOGNO  
DI ISTRUZIONE  
PROBATORIA

PER QUESTIONI  
PRELIMINARI  
O PREGIUDIZIALI  
RITENUTE DAL G.I.  
SUSCETTIBILI  
DI DEFINIRE  
IL GIUDIZIO

AL TERMINE  
DELL'ISTRUZIONE  
PROBATORIA,  
PER LA DECISIONE  
SUL MERITO

**IL G.I. INVITA LE PARTI A PRECISARE LE CONCLUSIONI**

nella precisazione  
delle conclusioni  
una o entrambe  
le parti chiedono  
la discussione orale  
(art. 275 c.p.c.)

**entro 20-60 giorni**

DEPOSITO  
DELLE COMPARSE  
CONCLUSIONALI

**entro 20 giorni**

riproposizione  
della domanda di DEPOSITO  
discussione orale DELLE  
della causa al MEMORIE  
presidente del DI  
tribunale REPLICA

(entro  
60 giorni)

il presidente  
del tribunale  
fissa con  
decreto  
l'udienza

**UDIENZA DI DISCUSSIONE**

- relazione orale della causa del G.I.  
- discussione delle parti

decisione  
in camera  
di consiglio

(entro  
60 giorni)

DEPOSITO  
DELLA SENTENZA  
O ORDINANZA  
SULLA COMPETENZA

nella precisazione  
delle conclusioni  
nessuna  
delle parti chiede  
la discussione orale

**entro 20-60 giorni**

DEPOSITO  
DELLE COMPARSE  
CONCLUSIONALI


**entro 20 giorni**

DEPOSITO  
DELLE MEMORIE  
DI REPLICA

(entro 60 giorni)

DEPOSITO  
DELLA SENTENZA  
O ORDINANZA  
SULLA COMPETENZA

(\*) V. anche schema precedente.



(\*) V. anche schema seguente.

**PRONUNCE CON SENTENZA***(Art. 279 c.p.c.)***È PRONUNCIATA SENTENZA****1****QUANDO VIENE DEFINITO IL GIUDIZIO**DECIDENDO TOTALMENTE  
IL MERITO

DECIDENDO QUESTIONI

di giurisdizione

pregiudiziali attinenti al processo

preliminari attinenti al merito

**2****QUANDO NON VIENE DEFINITO IL GIUDIZIO E**DECIDENDO PARZIALMENTE  
IL MERITO

DECIDENDO QUESTIONI

di giurisdizione

pregiudiziali attinenti al processo


preliminari attinenti al merito

**VENGONO IMPARTITI DISTINTI PROVVEDIMENTI PER  
L'ULTERIORE ISTRUZIONE DELLA CAUSA****3****QUANDO, SEPARATE LE CAUSE CHE ERANO STATE PROPOSTE  
NEL MEDESIMO PROCESSO IN FORZA DI CONNESSIONE  
OGGETTIVA O SOGGETTIVA (artt. 103 e 104 c.p.c.) VENGONO  
DECISE ALCUNE CAUSE E VENGONO IMPARTITI DISTINTI  
PROVVEDIMENTI PER L'ULTERIORE ISTRUZIONE DELLE  
ALTRE CAUSE O LA LORO RIMESSIONE AL GIUDICE INFERIORE**

**DECISIONE DELLA CAUSA DEL TRIBUNALE  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**  
*(Artt. 281<sup>quater</sup> - 281<sup>sexies</sup> c.p.c.)*

**QUANDO RITIENE LA CAUSA MATURA PER LA DECISIONE**


**IL G.I. FA PRECISARE LE CONCLUSIONI**




## RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO

(Artt. 281-septies - 281-novies c.p.c.)

### IL GIUDICE ISTRUTTORE




(segue)



*rimessione della causa al giudice monocratico*  
(art. 281-septies c.p.c.)


*connessione*  
(art. 281-novies c.p.c.)





## INTERRUZIONE DEL PROCESSO

(Artt. 299-305 c.p.c.)




### EFFETTI DELL'INTERRUZIONE


• NON POSSONO ESSERE COMPIUTI ATTI DEL PROCEDIMENTO A PENA DI NULLITÀ

• I TERMINI IN CORSO SONO INTERRUPTI E RICOMINCIANO A DECORRERE DA QUANDO RIPRENDE IL PROCESSO

• SE IL PROCESSO NON È PROSEGUITO O RIASSUNTO ENTRO TRE MESI DECORRENTI DALLA DICHIARAZIONE, NOTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE O NEL CASO DI INTERRUZIONE AUTOMATICA DALLA CONOSCENZA LEGALE IL PROCESSO SI ESTINGUE

### PROSECUZIONE DEL PROCESSO





**L'ESTINZIONE OPERA DI DIRITTO ED È RILEVABILE ANCHE D'UFFICIO**

**EFFETTI DELL'ESTINZIONE**

- l'estinzione del processo non estingue l'azione
- inefficaci gli atti compiuti, ma
 


sentenze di merito  
pronunce che regolano la  
competenza

—

conservano la loro efficacia
- prove raccolte — valgono come argomenti di prova


## DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GIUDICE DI PACE

(Artt. 316-322 c.p.c.)



## MEZZI DI IMPUGNAZIONE

(Art. 323 c.p.c.)



## PLURALITÀ DI PARTI NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE

(Artt. 331 e 332 c.p.c.)

### SENTENZA RESA TRA PIÙ PARTI IN

#### CAUSA INSCINDIBILE

cause in cui il litisconsorzio era necessario fin dall'inizio (art. 102 c.p.c.)

successione di più persone a una delle parti originarie (art. 110 c.p.c.)

intervento per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.)

intervento volontario principale (art. 105<sup>1</sup> c.p.c.)

intervento adesivo dipendente (art. 105<sup>2</sup> c.p.c.)

#### CAUSE TRA LORO DIPENDENTI

cause legate non da una generica connessione, ma da uno specifico vincolo di pregiudizialità (es. ipotesi della garanzia propria) (art. 106 c.p.c.)

#### CAUSE SCINDIBILI

cause trattate insieme nei gradi precedenti per una connessione oggettiva (litisconsorzio facoltativo)

nella fase di impugnazione si verifica un'ipotesi di litisconsorzio (anche se non esisteva in primo grado)

se l'impugnazione non è proposta nei confronti di tutte le parti il giudice ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ENTRO UN TERMINE PERENTORIO

se l'ordine non viene eseguito nel termine


l'impugnazione è dichiarata **INAMMISSIBILE**

se l'impugnazione non è proposta nei confronti di tutte le parti il giudice ORDINA DI NOTIFICARE L'IMPUGNAZIONE anche alle parti nei cui confronti l'impugnazione stessa non sia preclusa

se l'ordine non viene eseguito

il processo si **SOSPENDE** finché le parti rimaste estranee siano decadute dall'impugnazione

**APPELLO DELLE SENTENZE D'EQUITÀ  
DEL GIUDICE DI PACE - INDIVIDUAZIONE  
DELLE SENTENZE D'EQUITÀ (\*)**  
*(Art. 339 c.p.c.)*



(\*) V. anche schemi seguenti.

**APPELLO DELLE SENTENZE D'EQUITÀ  
DEL GIUDICE DI PACE - I MOTIVI  
SPECIFICI DI APPELLO (\*)**  
*(Art. 339 c.p.c.)*

AVVERSO LE SENTENZE  
DA PRONUNCIARSI SECONDO EQUITÀ  
DAL GIUDICE DI PACE

PUÒ PROPORSI APPELLO PER I SEGUENTI **SPECIFICI MOTIVI**

**1. PER VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO**


- 1.a) motivi attinenti alla giurisdizione
- 1.b) violazione delle norme sulla competenza
- 1.c) nullità della sentenza o del procedimento
- 1.d) vizi della motivazione (per essere omessa, apparente o intrinsecamente contraddittoria)

**2. PER VIOLAZIONE**

- 2.a) **DI NORME COSTITUZIONALI**
- 2.b) **DI NORME COMUNITARIE**
- 2.c) **DEI PRINCIPI REGOLATORI DELLA MATERIA**

(\*) V. anche schema precedente e seguente.

**APPELLO DELLE SENTENZE D'EQUITÀ  
DEL GIUDICE DI PACE -  
IL GIUDIZIO D'APPELLO (\*)**  
*(Art. 339 c.p.c.)*



(\*) V. anche schemi precedenti.

## CONTENUTO DELL'ATTO DI APPELLO

*(Art. 342 c.p.c.)*

### L'ATTO (normalmente di citazione) IN APPELLO DEVE CONTENERE

- 1 l'indicazione del giudice davanti al quale la domanda è proposta
- 2 il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono
- 3 la determinazione della cosa oggetto della domanda
- 4 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
- 5 **LA MOTIVAZIONE DELL'APPELLO, LA QUALE, A PROPRIA VOLTA, DEVE CONTENERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ:**
  - 1) **L'INDICAZIONE DELLE PARTI DEL PROVVEDIMENTO CHE SI INTENDE APPELLARE E DELLE MODIFICHE CHE VENGONO RICHIESTE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO COMPIUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO;**
  - 2) **L'INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE E DELLA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA**
- 6 l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione
 

*non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio (art. 345)*
- 7 il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata
- 8 l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di legge

### NOVA IN APPELLO (Art. 345 c.p.c.)

#### DOMANDE NUOVE

RIGUARDANTI:

- INTERESSI
- FRUTTI
- ACCESSORI
- RISARCIMENTO DEL DANNO

VENUTI A ESISTENZA DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA

AMMISSIBILI

RIGUARDANTI FATTI VERIFICATISI PRIMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA

INAMMISSIBILI

#### ECCEZIONI NUOVE

ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO (RILEVABILI SOLO SU ISTANZA DI PARTE)

- RELATIVE
- ALLA SENTENZA IMPUGNATA
  - ALLE DOMANDE NUOVE AMMISSIBILI
  - AI FATTI SOPRAVVENUTI
  - ALLO *IUS SUPERVENIENS*

AMMISSIBILI

RELATIVE A FATTI OGGETTO DI GIUDIZIO IN PRIMO GRADO

INAMMISSIBILI

ECCEZIONI IN SENSO IMPROPRIO (RILEVABILI ANCHE D'UFFICIO DAL GIUDICE)

AMMISSIBILI

#### MEZZI DI PROVA NUOVI

PROVE COSTITUENDE O PRECOSTITUITE (DOCUMENTI)

INDISPENSABILI AI FINI DELLA DECISIONE

INAMMISSIBILI  
*salvo che nell'appello avverso l'ordinanza resa all'esito del procedimento sommario di cognizione (art. 702-quater c.p.c.)*

NON PROPOSTE O NON PRODOTTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER CAUSA NON IMPUTABILE ALLA PARTE

AMMISSIBILI

GIURAMENTO DECISORIO

AMMISSIBILE

## INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO

(Artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.)



**RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO***(Artt. 353 e 354 c.p.c.)*

**Se il giudice d'appello accoglie l'impugnazione decide sempre nel merito,  
SOLO NEI SEGUENTI CASI TASSATIVI RIMETTE LA CAUSA  
AL GIUDICE DI PRIMO GRADO:**

| LA SENTENZA<br>DI PRIMO GRADO |   |   |   | IL GIUDICE<br>D'APPELLO  |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1                             | AVEVA NEGATO<br>LA GIURISDIZIONE<br>DEL GIUDICE<br>ORDINARIO                                      | & |   | RICONOSCE<br>LA GIURISDIZIONE<br>DEL GIUDICE<br>ORDINARIO                    |
| 2                             | AVEVA DICHIARATO<br>IRRITUALMENTE<br>LA CONTUMACIA<br>DEL CONVENUTO                               | & |   | DICHIARA LA NULLITÀ<br>DELLA NOTIFICAZIONE<br>DELL'ATTO INTRODUTTIVO         |
| 3                             | ERA STATA<br>PRONUNCIATA SENZA<br>CHE FOSSERO STATI<br>CHIAMATI IN CAUSA<br>TUTTI I LITISCONSORTI | & | DEVE TRATTARSI<br>DI UNIPOTESI<br>DI LITISCONSORZIO<br>NECESSARIO | RICONOSCE CHE DOVEVA<br>ESSERE INTEGRATO<br>IL CONTRADDITTORIO               |
| 4                             | ERA STATA<br>PRONUNCIATA<br>DOPO CHE ERA STATA<br>ESTROMESSA UNA<br>PARTE                         | & |   | &  |
| 5                             | È PRIVA DELLA<br>SOTTOSCRIZIONE DEL<br>GIUDICE OVVERO È<br>COMUNQUE<br>INESISTENTE                | & |   | DICHIARA LA<br>NULLITÀ-INESISTENZA<br>DELLA SENTENZA<br>DI PRIMO GRADO       |
| 6                             | AVEVA PRONUNCIATO<br>L'ESTINZIONE<br>DEL PROCESSO   | & |   | DICHIARA CHE NON SI ERA<br>VERIFICATA LA CAUSA DI<br>ESTINZIONE DEL PROCESSO |

**PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI  
CON RICORSO PER CASSAZIONE (\*)**

*(Art. 360 c.p.c.)*

SONO IMPUGNABILI  
DALLE PARTI CON IL RICORSO PER CASSAZIONE

SE DEFINISCONO  
ALMENO PARZIALMENTE IL GIUDIZIO

**IMMEDIATAMENTE**

SE NON DEFINISCONO  
NEPPURE PARZIALMENTE IL GIUDIZIO

SENZA NECESSITÀ DI RISERVA,  
ALLORCHÉ SIA IMPUGNATO  
IL PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE,  
ALMENO PARZIALMENTE IL GIUDIZIO

1

**LE SENTENZE PRONUNCIATE IN GRADO DI APPELLO**

2

**LE SENTENZE PRONUNCIATE IN UNICO GRADO**

tra le quali, quelle di **ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE SULL'EFFICACIA, VALIDITÀ ED INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI**

*impugnabili soltanto con ricorso per cassazione immediato  
(art. 420-bis c.p.c.)*

3

le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale  
se le parti sono d'accordo per omettere l'appello  
*(proponibile soltanto il motivo di ricorso per violazione  
o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti  
e accordi collettivi nazionali di lavoro)*

4

**SENTENZA DI PRIMO GRADO IN SEGUITO ALLA  
DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO, PER  
ESSERE STATO RITENUTO PRIVO DI UNA RAGIONEVOLE  
PROBABILITÀ DI ESSERE ACCOLTO (art. 348-ter<sup>3</sup> c.p.c.)**

5

**I PROVVEDIMENTI AVENTI FORMA DIVERSA DALLA SENTENZA**

**SE ESPRESSAMENTE INDICATI IMPUGNABILI  
CON RICORSO PER CASSAZIONE DA UNA NORMA DI LEGGE**

**SE AVENTI AD OGGETTO DIRITTI SOGGETTIVI E NON  
DIVERSAMENTE ED ALTRIMENTI IMPUGNABILI**

*(art. 111, comma 7, Cost.)*

(\*) V. anche schemi seguenti.

**MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONE (\*)**  
*(Art. 360 c.p.c.)*

IL RICORSO PER CASSAZIONE  
 PUÒ ESSERE PROPOSTO  
 PER I SEGUENTI MOTIVI

- 1 PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE
- 2 PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA  
*quando non è prescritto il regolamento di competenza*
- 3 PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE
  - DI NORME DI DIRITTO
  - DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
- 4 PER NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO
- 5 PER OMESSO ESAME  
 CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO  
 CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE  
 TRA LE PARTI

**MOTIVO DI RICORSO NON PROPONIBILE**

|   |  |
|---|--|
| avverso la sentenza di primo grado divenuta ricorribile per cassazione per avere il giudice dell'appello, avendo ritenuto non sussistere una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarato l'inammissibilità di questo sul fondamento delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata | avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado |
|---|--|

(\*) V. anche schemi precedente e seguenti.

## INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE (\*)

(Art. 360-bis c.p.c.)

### IL RICORSO PER CASSAZIONE È INAMMISSIBILE

1) QUANDO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO HA DECISO LE QUESTIONI DI DIRITTO IN MODO CONFORME ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE E L'ESAME DEI MOTIVI NON OFFRE ELEMENTI PER [CONFERMARE O] MUTARE L'ORIENTAMENTO DELLA STESSA

2) QUANDO È MANIFESTAMENTE INFONDATA LA CENSURA RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI REGOLATORI DEL GIUSTO PROCESSO

QUANDO L'IMPUGNAZIONE, ANCHE INCIDENTALI, è respinta integralmente o È DICHIARATA INAMMISSIBILE o improcedibile, LA PARTE CHE L'HA PROPOSTA È TENUTA A VERSARE UN ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PARI A QUELLO DOVUTO PER LA STESSA IMPUGNAZIONE, PRINCIPALE O INCIDENTALI. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso  
(art. 13<sup>1-*quater*</sup>, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE (\*)**

*(Artt. 360-371 c.p.c.)*

SENTENZA PRONUNCIATA IN GRADO D'APPELLO O IN UNICO GRADO CHE DECIDE DI QUESTIONI INSORTE DEFINENDO, ALMENO PARZIALMENTE, IL GIUDIZIO (art. 360 c.p.c.)

entro 60 giorni dalla notificazione ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione

RICORSO PRINCIPALE sottoscritto da avvocato cassazionista munito di procura speciale (artt. 365 e 366 c.p.c.)

NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ALLA CONTROPARTE

entro 20 giorni

DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA E DEGLI ALTRI DOCUMENTI PRESCRITTI (art. 369 c.p.c.)

entro 20 giorni

LA CONTROPARTE PUÒ NOTIFICARE UN

CONTRORICORSO CON RICORSO INCIDENTALE

CONTRORICORSO

entro 20 giorni

entro 20 giorni

IL RICORRENTE INCIDENTALE DEVE DEPOSITARE IL RICORSO INCIDENTALE

IL CONTRORICORRENTE DEVE DEPOSITARE IL CONTRORICORSO (art. 370 c.p.c.)

entro 20 giorni

IL RICORRENTE PRINCIPALE PUÒ NOTIFICARE UN CONTRORICORSO AL RICORSO INCIDENTALE

entro 20 giorni


IL RICORRENTE PRINCIPALE DEVE DEPOSITARE IL CONTRORICORSO (art. 371 c.p.c.)

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE ASSEGNA IL RICORSO

(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.


**CONTENUTO DEL RICORSO PER CASSAZIONE (\*)***(Art. 366 c.p.c.)*

IL RICORSO PER CASSAZIONE  
**A PENA DI INAMMISSIBILITÀ**  
 DEVE CONTENERE



(\*) V. anche schemi precedenti e seguente.

**PRONUNCIA A SEZIONI UNITE E A SEZIONI SEMPLICI**  
*(Art. 374 c.p.c.)*



**PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO***(Art. 375 c.p.c.)*

LA CORTE DI CASSAZIONE,  
SIA A SEZIONI UNITE, SIA A SEZIONE SEMPLICE  
PRONUNCIA  
**CON ORDINANZA**  
IN CAMERA DI CONSIGLIO  
QUANDO RICONOSCE DI DOVERE

1

**DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PRINCIPALE  
E DI QUELLO INCIDENTALMENTE PROPOSTO,  
ANCHE PER MANCANZA DEI MOTIVI PREVISTI  
DALL'ARTICOLO 360**

2

**ORDINARE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
O DISPORRE CHE SIA ESEGUITA O RINNOVATA  
LA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE  
RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI**

3

**PROVVEDERE IN ORDINE ALL'ESTINZIONE DEL PROCESSO  
IN OGNI CASO DIVERSO DALLA RINUNCIA**


4

**PRONUNCIARE SULLE ISTANZE DI REGOLAMENTO  
DI COMPETENZA E DI GIURISDIZIONE**

5

**ACCOGLIERE O RIGETTARE IL RICORSO PRINCIPALE  
E L'EVENTUALE RICORSO INCIDENTALE  
PER MANIFESTA FONDATEZZA O INFONDATEZZA**


**ASSEGNAZIONE DEI RICORSI ALLE SEZIONI  
E DECISIONE SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO (\*)**  
(Artt. 376 e 380-bis c.p.c.)



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

## PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO (\*)


*(Artt. 375 - 380-bis c.p.c.)*



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

## PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE IN PUBBLICA UDIENZA (\*)


*(Artt. 377-380 c.p.c.)*



(\*) V. anche schema precedente e seguente.

## PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE DEI REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA (\*)

*(Artt. 375 - 380-ter c.p.c.)*



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PER CASSAZIONE (\*)**  
(Artt. 382-384 c.p.c.)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RICORSO<br/>EX ART. 360, N. 1</b>  | è affermata<br>la giurisdizione<br>del giudice<br>ordinario | <b>cassazione con rinvio</b> al giudice dell'appello se solo questi aveva negato la giurisdizione  |
|   |   | <b>cassazione con rinvio</b> al giudice di primo grado se questi aveva negato la giurisdizione   |
| <b>MOTIVI ATTINENTI<br/>ALLA GIURISDIZIONE</b>  | è negata<br>la giurisdizione<br>del giudice<br>ordinario    | <b>cassazione con statuizione sulla<br/>giurisdizione</b> (affermando la giurisdizione di un giudice italiano diverso da quello ordinario)   |
|   |   | <b>cassazione senza rinvio</b> nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (nei confronti della P.A., del giudice straniero)  |
| <b>RICORSO EX ART. 360, N. 2</b>  |   |  |
| <b>PER VIOLAZIONE DELLE NORME<br/>SULLA COMPETENZA</b>  |   | <b>cassazione con rinvio</b> al giudice indicato come competente   |
| <b>RICORSO EX ART. 360, N. 3</b><br><br><b>VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE<br/>DI NORME DI DIRITTO<br/>E DEI CONTRATTI E ACCORDI<br/>COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO</b> |   | <b>cassazione con rinvio</b> ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata o, nel caso di cassazione della sentenza di primo grado per dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, a giudice che avrebbe dovuto pronunciare l'appello |
|   |   | <b>cassazione e decisione della causa nel merito</b> «se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto»   |
|   |   | non cassazione, ma semplice <b>correzione della motivazione</b> della sentenza impugnata   |


(continua)

(segue)

|  |  |                         |  |   |
|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>RICORSO<br/>EX ART. 360, N. 4</b>                         | nullità della notificazione della citazione introduttiva   |                         | <b>cassazione<br/>con rinvio</b><br>al giudice<br>di primo<br>grado<br>(art. 383 <sup>3</sup><br>c.p.c.) |   |
|  | mancata integrazione del contraddittorio o estromissione di un litisconsorte necessario  |                         |  |   |
|  | nullità della sentenza di primo grado perché non sottoscritta o altra inesistenza  |                         |  |   |
|  | riforma della sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo  |                         |  |   |
| <b>NULLITÀ DELLA<br/>SENTENZA<br/>O DEL<br/>PROCEDIMENTO</b> | <b>cassazione con rinvio</b> al giudice d'appello (art. 383 <sup>2</sup> c.p.c.)   |                         |  |   |
|  | <b>cassazione<br/>senza<br/>rinvio</b><br>quando<br>la causa<br>non poteva<br>essere<br>proposta<br>o il<br>processo<br>proseguito | per<br>improponibilità  | <b>travolti tutti gli atti di causa</b>  |   |
|  |  | per<br>improseguibilità | travolti<br>solo gli atti<br>conseguenti<br>a quello<br>dichiarato<br>nullo                              | nullità<br>verificatasi<br>in<br>primo grado                            |
|  |  |                         | nullità<br>verificatasi<br>in appello  | <b>sentenza<br/>di primo<br/>grado<br/>passata<br/>in<br/>giudicato</b> |
|  |  |                         |  |   |


|   |  |
|---|--|
| <b>RICORSO EX ART. 360, N. 5</b><br><br><b>OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO<br/>DECISIVO PER IL GIUDIZIO<br/>CHE È STATO OGGETTO<br/>DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI</b> | <b>cassazione con rinvio</b> ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza o, nel caso di cassazione della sentenza di primo grado per dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, a giudice che avrebbe dovuto pronunciare l'appello |
|   | <b>cassazione e decisione della causa nel merito</b> «se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto»   |

(\*) V. anche schema seguente.



(\*) V. anche schema precedente e seguente.

**PRONUNCIA SULLA RINUNCIA**  
(Art. 391 c.p.c.)



**IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE**  
*(Artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.)*

**I PROVVEDIMENTI**  
*(sia sentenze sia ordinanze)*  
**con cui la Corte di cassazione decide i ricorsi**

**DECIDENDO LA CAUSA NEL MERITO**

**NON DECIDENDO LA CAUSA NEL MERITO**

**POSSONO ESSERE IMPUGNATI**

**POSSONO ESSERE IMPUGNATI**

1. CON REVOCAZIONE PER DOLO DI UNA PARTE  
*(art. 395, n. 1, c.p.c.)*

2. CON REVOCAZIONE PER AVER GIUDICATO IN BASE A PROVE FALSE  
*(art. 395, n. 2, c.p.c.)*

3. CON REVOCAZIONE PER RITROVAMENTO DI NUOVI DOCUMENTI  
*(art. 395, n. 3, c.p.c.)*

4. CON REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO  
*(art. 395, n. 5, c.p.c.)*

5. CON REVOCAZIONE PER DOLO DEL GIUDICE  
*(art. 395, n. 6, c.p.c.)*

6. CON OPPOSIZIONE DI TERZO  
*(art. 404, c.p.c.)*

CON REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO  
*(art. 395, n. 5, c.p.c.)*

**CAUSE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO***(Art. 409 c.p.c.)***1****RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO  
ANCHE SE NON INERENTI ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA****2****RAPPORTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA,  
DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA, DI AFFITTO  
A COLTIVATORE DIRETTO, NONCHÉ RAPPORTI DERIVANTI  
DA ALTRI CONTRATTI, SALVA LA COMPETENZA  
DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE****3****RAPPORTI C.D. DI PARASUBORDINAZIONE, DI AGENZIA,  
DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE E ALTRI RAPPORTI  
DI COLLABORAZIONE CHE SI CONCRETINO IN UNA  
PRESTAZIONE D'OPERA CONTINUATIVA E COORDINATA,  
PREVALENTEMENTE PERSONALE ANCHE SE NON  
A CARATTERE SUBORDINATO****4****RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI  
CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE  
ATTIVITÀ ECONOMICA****5****RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI  
E ALTRI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO, SEMPRECHÉ  
NON SIANO DEVOLUTI DALLA LEGGE AD ALTRO GIUDICE**

## CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO (\*)

(Artt. 410 e 411 c.p.c.)

chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la **COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro**

la **commissione è composta** dal **direttore dell'ufficio** stesso o da un **suo delegato** o da un **magistrato collocato a riposo**, in qualità di presidente, da **4 rappresentanti effettivi** e da **4 supplenti dei datori di lavoro** e da **4 rappresentanti effettivi** e da **4 supplenti dei lavoratori**, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie **sottocommissioni**, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. In ogni caso per la validità della riunione è **necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori**.



la **RICHIESTA DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE** deve:

- **precisare**: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa;
- essere **sottoscritta** dall'istante;

essere **consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione**



copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante **alla controparte**.

la **comunicazione della richiesta** di espletamento del tentativo di conciliazione **INTERROMPE la PRESCRIZIONE e SOSPENDE, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il DECORSO DI OGNI TERMINE DI DECADENZA**.

entro 20 giorni


se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una **MEMORIA contenente** le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale

ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.



(continua)

(segue)

**CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO (\*)***(Artt. 410 e 411 c.p.c.)*

(\*) V. anche schemi seguenti.

**ARBITRATI PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO (\*)**

(Artt. 412-412-quater c.p.c. *le l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 31*)

ove sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

in relazione alle materie di cui all'art. 409  
le parti contrattuali possono pattuire **CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

la clausola compromissoria, a **pena di nullità**, deve essere **certificata dagli organi di certificazione**, le cui commissioni **accertano**, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, **la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro**. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato

la clausola compromissoria **non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro**, in tutti gli altri casi

la clausola compromissoria **non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro**


che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli artt. 412 e 412-quater

(*l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 3<sup>o</sup>*)



(continua)

(segue)

**ARBITRATI PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO (\*)***(Artt. 412-412-quater c.p.c. [e l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 31])*

(\*) V. anche schemi seguenti.

**RISOLUZIONE ARBITRALE DELLA CONTROVERSIA (\*)**  
(Art. 412 c.p.c.)

in qualunque fase del tentativo di conciliazione avanti alla **Direzione Provinciale del Lavoro** o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono

indicare la soluzione anche parziale, sulla quale concordano

riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore

accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il **mandato a risolvere in via arbitrale la controversia**

nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare

**1. il termine per l'emanazione del lodo, che comunque non può superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato**

**2. le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e 3. l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari**

(art. 412<sup>2</sup>)

entro 60 giorni


emanato a conclusione dell'arbitrato, il **lodo, sottoscritto dagli arbitri e autenticato**

produce tra le parti gli **EFFETTI** di cui agli articoli 1372 e 2113<sup>4</sup> c.c.  
**(FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI; ESCLUSIONE DELL'ANNULLABILITÀ DEL LODO)**

(art. 412<sup>3</sup>)

(continua)

(segue)

**RISOLUZIONE ARBITRALE DELLA CONTROVERSIA (\*)***(Art. 412 c.p.c.)*

(\*) V. anche schemi precedente e seguente.

## ALTRE MODALITÀ DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO (\*)

(Art. 412-*quater* c.p.c.)

ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'art. 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito come segue

la parte che intende ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un **RICORSO SOTTOSCRITTO**, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere domicilio. Il ricorso deve: 1. contenere la **nomina dell'arbitro di parte**; 2. indicare l'**oggetto della domanda**; 3. le **ragioni di fatto e di diritto** sulle quali si fonda la domanda stessa; 4. i **mezzi di prova**; 5. il **valore della controversia** entro cui si intende limitare la domanda; 6. contenere il **riferimento alle norme invocate** a sostegno della sua pretesa e 7. l'**eventuale richiesta di decidere secondo equità**, nel rispetto dei principi regolatori dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari

entro 30 giorni dalla notificazione

se la **parte convenuta** intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato **nomina il proprio arbitro di parte**

i due arbitri di parte nominano, ove possibile, concordemente, il **terzo membro, in funzione di presidente**, scelto tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione


se i due arbitri di parte non si accordano sulla nomina del terzo membro, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale

scelta del terzo arbitro

entro 30 giorni

la parte convenuta deve **depositare** presso la sede del collegio una **MEMORIA DIFENSIVA sottoscritta**, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, **da un avvocato** cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il **domicilio**. La memoria deve contenere: 1. le **difese e le eccezioni in fatto e in diritto**; 2. le **eventuali domande in via riconvenzionale** e 3. l'indicazione dei **mezzi di prova**

(continua)

*(segue)***ALTRE MODALITÀ DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO (\*)***(Art. 412-quater c.p.c.)**(continua)*

(segue)

**ALTRE MODALITÀ DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO (\*)**  
(Art. 412-*quater* c.p.c.)

**UDIENZA avanti al collegio di conciliazione e arbitrato**

il collegio esperisce il tentativo di conciliazione

se la **conciliazione riesce** anche limitatamente viene redatto **separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio**. Il giudice su istanza della parte interessata lo dichiara esecutivo

se la conciliazione non riesce

il collegio provvede, ove occorra, a **interrogare le parti, e ad ammettere e assumere le prove**

il collegio invita le parti all'**immediata discussione orale**

il collegio può **rinvviare ad altra udienza**, a non più di 10 giorni di distanza, **l'assunzione delle prove e la discussione orale**

entro 20 giorni dall'udienza di discussione


la controversia è decisa mediante un **LODO**

emanato a conclusione dell'arbitrato, il **LODO, sottoscritto dagli arbitri e autenticato**

produce tra le parti gli **EFFETTI** di cui agli articoli 1372 e 2113<sup>1</sup> c.c.  
**(FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI; ESCLUSIONE DELL'ANNULLABILITÀ DEL LODO)**

(continua)

(segue)

**ALTRE MODALITÀ DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO (\*)***(Art. 412-quater c.p.c.)*

(\*) V. anche schemi precedenti.

## PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DEL LAVORO

(Artt. 414-429 c.p.c.)

RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO contenente:

1. indicazione del **giudice**; 2. indicazione delle **parti**; 3. determinazione dell'**oggetto della domanda**; 4. **esposizione dei fatti e degli elementi di diritto** sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5. **indicazione specifica dei mezzi di prova** di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei **documenti** che si offrono in comunicazione

DEPOSITO del ricorso nella cancelleria del giudice

entro 5 giorni

il giudice fissa con DECRETO l'udienza di discussione entro 60/80 giorni

entro 10 giorni

NOTIFICAZIONE al convenuto a cura dell'attore DEL RICORSO unitamente al decreto di fissazione dell'udienza

almeno 30/40 giorni prima

DEPOSITO in cancelleria di una MEMORIA DIFENSIVA del convenuto con cui il medesimo:

1. deve **prendere posizione** in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, **circa i fatti affermati dall'attore** a fondamento della domanda; 2. deve proporre **tutte le sue difese in fatto e in diritto**; 3. deve **indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova** dei quali intende avvalersi e in particolare i **documenti** che deve contestualmente depositare; 4. può proporre, **a pena di decadenza, le eventuali eccezioni processuali e di merito** che **non siano rilevabili d'ufficio**;

5. può proporre, **a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale**, contestualmente chiedendo al giudice che pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza

entro 5 giorni

il giudice fissa con DECRETO l'udienza di discussione entro 60/80 giorni

entro 10 giorni

NOTIFICAZIONE all'attore a cura del convenuto del nuovo decreto di fissazione dell'udienza unitamente alla MEMORIA DIFENSIVA

(continua)

(segue)

**PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DEL LAVORO**

(Artt. 414-429 c.p.c.)

almeno 10 giorni prima

almeno 25/35 giorni prima

**UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA**

il giudice **interroga liberamente le parti, tenta la conciliazione** della lite e **formula** alle parti **una proposta transattiva**

la **mancata comparizione** personale delle parti, o il **rifiuto della proposta transattiva** del giudice, **senza giustificato motivo**, costituiscono **comportamento valutabile** dal giudice **ai fini del giudizio**

le **parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni** già formulate, **previa autorizzazione del giudice**

il giudice: 1. **ammette i mezzi di prova** già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano **rilevanti**, disponendo con ordinanza per la loro **immediata assunzione** (se non è possibile l'immediata assunzione, il giudice fissa altra udienza entro 10 giorni, concedendo alle parti, ove ricorrono giusti motivi un termine perentorio non superiore a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive); 2. **può disporre d'ufficio** in qualsiasi momento **l'ammissione di ogni mezzo di prova anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile**, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la **richiesta di informazione e osservazioni** sia scritte che orali, **alle associazioni sindacali** indicate dalle parti e può **ordinare la comparizione per interrogarle liberamente** sui fatti della causa anche di quelle **persone** che sono **incapaci a testimoniare** per avere interesse nella causa

**nel caso in cui vengano ammessi mezzi di prova nuovi rispetto a quelli indicati negli atti introduttivi, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di 5 giorni**

**esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti** (salvo che, su richiesta delle parti, se ritenuto necessario dal giudice, sia concesso un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di **note difensive**)

il giudice pronuncia **SENTENZA** con cui definisce il giudizio dando **lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione** (salvo il caso di particolare complessità della controversia in cui il giudice fissa un termine non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza)

se sentenza di **CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO PER CRIDITI DI LAVORO**, il giudice **deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto**

**ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA NEL RITO DEL LAVORO**  
*(Art. 431 c.p.c.)*

**SENTENZE CHE PRONUNCIANO CONDANNA A FAVORE**





## RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE (\*)

(Artt. 492 e 492-bis c.p.c.)

### AL FINE DI INDIVIDUARE I BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO DEL DEBITORE E DA PIGNORARE

1.a. L'UFFICIALE GIUDIZIARIO,  
D'UFFICIO,  
quando per la soddisfazione del creditore procedente  
i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero  
per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione (art. 492<sup>b</sup>)

1.b. L'UFFICIALE GIUDIZIARIO,  
SU RICHIESTA DEL CREDITORE PROCEDENTE,  
qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato  
sia divenuto insufficiente (art. 492<sup>b</sup>)

**1. INVITA IL DEBITORE AD INDICARE ULTERIORI  
BENI UTILMENTE PIGNORABILI,  
i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori,  
AVVERTENDOLO che in caso di omessa o falsa dichiarazione  
può essere punito con la reclusione fino ad un anno  
o con una multa fino a 516 euro**

della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale  
che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati:

cose mobili queste, dal momento della dichiarazione sono considerate  
pignorate e l'ufficiale provvede ad accedere al luogo in cui si trovano  
per gli adempimenti di cui all'art. 520, oppure, quando tale luogo è  
compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale  
giudiziario territorialmente competente

crediti o cose mobili che sono in possesso di terzo il pignoramento si  
considera perfezionato nei confronti del debitore eseguito dal momen-  
to della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della  
cosa quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'art. 543,  
effettua il pagamento o restituisce il bene

beni immobili il creditore procede ai sensi degli art. 555 e seguenti

(continua)

*(segue)*

2. se il debitore è un imprenditore commerciale, l'UFFICIALE GIUDIZIARIO, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti,  
SU RICHIESTA DEL CREDITORE PROCEDENTE,

**2. INVITA IL DEBITORE AD INDICARE IL LUOGO OVE SONO TENUTE LE SCRITTURE CONTABILI E NOMINA UN COMMERCIALISTA O UN AVVOCATO OVVERO UN NOTAIO PER IL LORO ESAME, al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili (art. 492')**


IL PROFESSIONISTA NOMINATO  
PUÒ RICHIEDERE INFORMAZIONI AGLI UFFICI FINANZIARI,  
PUÒ ACCEDERE ALLE SCRITTURE TELEMATICHE OVUNQUE SI TROVINO

il professionista trasmette apposita  
RELAZIONE CON I RISULTATI DELLA VERIFICA  
al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato

3. in ogni caso, il creditore procedente può formulare istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematica al Presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore

**3. l'autorizzazione del presidente del tribunale dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti**

*(continua)*

*(segue)*

(\*) V. anche schema seguente.

**ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIGNORAMENTO (\*)***(Art. 492 c.p.c.)*

salve le diverse forme particolari,

**IL PIGNORAMENTO**

consiste

nell'INGIUNZIONE che l'UFFICIALE GIUDIZIARIO fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi

e deve altresì contenere

l'INVITO al debitore a effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la DICHIARAZIONE DI RESIDENZA o l'ELEZIONE DI DOMICILIO in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'AVVERTIMENTO che in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuare presso la cancelleria

l'AVVERTIMENTO al debitore, che, ai sensi dell'art. 495 può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione

(\*) V. anche schema precedente.

## EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO (\*)

(Art. 492 c.p.c.)

IL PIGNORAMENTO



COSTITUISCE UN **VINCOLO GIURIDICO**  
SUL BENE COLPITO DAL PIGNORAMENTO CHE PRODUCE



**INEFFICACIA RELATIVA** DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI PIGNORATI

**GLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI SUI BENI PIGNORATI NON HANNO EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL CREDITORE PIGNORANTE**

**CON ECCEZIONE** (ex artt. 2912-2916 c.c.)

**ALIENAZIONE  
DI BENE MOBILE  
DOPO IL  
PIGNORAMENTO**

se vi è la buona fede  
del terzo acquirente  
che ha acquisito  
il possesso della cosa

**ALIENAZIONE  
DI BENI IMMOBILI  
O MOBILI  
REGISTRATI**

se l'atto di acquisto  
è stato registrato prima  
del pignoramento

**CESSIONI  
DI CREDITO**

se notificate  
o accettate prima  
del pignoramento

**ALIENAZIONI  
DI UNIVERSALITÀ  
DI BENI MOBILI**

se l'alienazione  
ha data certa  
anteriore  
al pignoramento

**ALIENAZIONE  
DI BENE MOBILE  
PRIMA DEL  
PIGNORAMENTO**


se il possesso  
è stato trasmesso  
prima  
del pignoramento

(\*) V. anche schemi precedenti.

## CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

*(Art. 495 c.p.c.)*

**Dopo il pignoramento, ma prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione**




## INTERVENTO DEI CREDITORI

*(Artt. 499 e 500 c.p.c.)*

### Dopo il pignoramento

1. I CREDITORI CHE NEI CONFRONTI DEL DEBITORE HANNO UN CREDITO FONDATO SU TITOLO ESECUTIVO
2. I CREDITORI CHE AL MOMENTO DEL PIGNORAMENTO, AVEVANO ESEGUITO UN SEQUESTRO SUI BENI PIGNORATI, OVVERO AVEVANO DIRITTO DI PEGNO O UN DIRITTO DI PRELAZIONE RISULTANTE DA PUBBLICI REGISTRI
3. I CREDITORI CHE ERANO TITOLARI DI UN CREDITO DI SOMMA DI DENARO RISULTANTE DALLE SCRITTURE CONTABILI DI CUI ALL'ART. 2214 C.C.

POSSONO INTERVENIRE NELL'ESPROPRIAZIONE



## DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA

*(Artt. 509 e 510 c.p.c.)*

| MASSA ATTIVA |  |
|--------------|--|
| <b>1</b>     | PREZZO<br>DELLE COSE VENDUTE   |
| <b>2</b>     | CONGUAGLIO<br>DELLE COSE ASSEGNATE   |
| <b>3</b>     | RENDITE O PROVENTI<br>DELLE COSE PIGNORATE   |
| <b>4</b>     | SOMME VERSATE IN FORZA<br>DELL'ISTANZA DI CONVERSIONE CHE NON<br>SI SIA CONCLUSA CON LA LIBERAZIONE<br>DEL BENE DAL PIGNORAMENTO (art. 495)  |
| <b>5</b>     | 1/10 DELLE CAUZIONI VERSATE DA<br>CHI, AMMESSO ALL'INCANTO, ABBA<br>OMESSO DI PARTECIPARE AL MEDESIMO,<br>SENZA DOCUMENTATO E GIUSTIFICATO<br>MOTIVO (art. 580)  |
| <b>6</b>     | CAUZIONI VERSATE DA CHI HA<br>PRESENTATO OFFERTE<br>DOPO L'INCANTO SE NESSUNO<br>DEGLI OFFERENTI PARTECIPA<br>ALLA GARA, SALVO UN DOCUMENTATO<br>E GIUSTIFICATO MOTIVO (art. 584)  |
| <b>7</b>     | CAUZIONE VERSATA<br>DALL'AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE<br>(art. 587)   |
| <b>8</b>     | CREDITO NEI CONFRONTI<br>DELL'AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE<br>PARI ALLA DIFFERENZA TRA QUANTO<br>AVEVA PROMESSO DI PAGARE E IL PREZZO<br>DELL'INCANTO IN SUO DANNO UNITO<br>ALLA CAUZIONE CONFISCATA (art. 584)<br><br><i>unica voce che consiste in un diritto<br/>di credito e non in una somma<br/>di denaro già disponibile</i> |

| MASSA ATTIVA   |  |
|--|--|
| <b>1</b><br>SPESE<br><br><i>nel caso in cui la massa attiva<br/>è incapiente anche rispetto<br/>alle spese, restano a carico<br/>di chi le ha anticipate</i>   |  |
| <b>2</b><br><b>SUL RESIDUO</b><br>CREDITORI MUNITI DI CAUSE LEGITTIME<br>DI PRELAZIONE   |  |
| <b>2a</b><br>SE MUNITI DI<br>TITOLO ESECUTIVO,<br>CIASCUNO È<br>SODDISFATTO<br>INTEGRALMENTE<br>NELL'ORDINE<br>DI PRELAZIONE   | <b>2b</b><br>SE NON MUNITI DI<br>TITOLO ESECUTIVO,<br>QUANTO SPETTANTE<br>A CIASCUNO PER<br>L'INTEGRALE<br>SODDISFAZIONE<br>NELL'ORDINE DI<br>PRELAZIONE È<br>ACCANTONATO              |
| <b>3</b><br><b>SUL RESIDUO</b><br>CREDITORE PROCEDENTE E CREDITORI<br>INTERVENUTI TEMPESTIVAMENTE  |  |
| <b>3a</b><br>SE MUNITI DI<br>TITOLO ESECUTIVO,<br>CIASCUNO<br>È SODDISFATTO<br>IN PROPORZIONE<br>ALL'ENTITÀ<br>DEL PROPRIO<br>CREDITO  | <b>3b</b><br>SE CREDITORE<br>SEQUESTRATARIO,<br>ANCHE SE<br>INTERVENUTO<br>TARDIVAMENTE,<br>QUANTO<br>SPETTANTEGLI IN<br>PROPORZIONE<br>ALL'ENTITÀ DEL<br>SUO CREDITO È<br>ACCANTONATO |
| <b>4</b><br><b>SUL RESIDUO</b><br>CREDITORI INTERVENUTI TEMPESTIVAMENTE<br>CHE INVITATI DAL PROCEDENTE A ESTENDERE<br>IL PIGNORAMENTO AD ALTRI BENI UTILMENTE<br>PIGNORABILI, NON VI HANNO<br>PROVVEDUTO, CIASCUNO È SODDISFATTO IN<br>PROPORZIONE ALL'ENTITÀ DEL PROPRIO CREDITO<br>(SE MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO) |  |
| <b>5</b><br><b>SUL RESIDUO</b><br>CREDITORI INTERVENUTI TARDIVAMENTE<br>CIASCUNO SODDISFATTO IN<br>PROPORZIONE ALL'ENTITÀ DEL PROPRIO CREDITO<br>(SE MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO)   |  |
| <b>6</b><br><b>IL RESIDUO</b><br>È CONSEGNATO AL DEBITORE O AL TERZO<br>CHE HA SUBITO L'ESPROPRIAZIONE   |  |

## COSE MOBILI RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI (Art. 515 c.p.c.)

le cose mobili che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo  
**POSSONO ESSERE PIGNORATE SEPARATAMENTE DALL'IMMOBILE SOLTANTO IN MANCANZA DI ALTRI MOBILI**

le cose mobili che il coltivatore ha destinato al servizio o alla coltivazione del fondo **POSSONO ESSERE PIGNORATE SOLTANTO IN MANCANZA DI ALTRI MOBILI**

delle COSE che sono DI USO NECESSARIO PER LA COLTURA DEL FONDO, tuttavia, *su istanza del debitore e sentito il creditore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile*, può:

1. escluderle dal pignoramento
2. permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione ricostruzione

GLI STRUMENTI, GLI OGGETTI E I LIBRI INDISPENSABILI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DELL'ARTE O DEL MESTIERE DEL DEBITORE

*SE IL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO DEGLI ALTRI BENI RINVENUTI DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O INDICATI DAL DEBITORE APPARE SUFFICIENTE PER L'INTEGRALE SODDISFAZIONE DEL CREDITORE, SONO IMPIGNORABILI*

*SE IL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO DEGLI ALTRI BENI RINVENUTI DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O INDICATI DAL DEBITORE NON APPARE SUFFICIENTE PER L'INTEGRALE SODDISFAZIONE DEL CREDITORE*

*E IL DEBITORE NON SI È COSTITUITO IN FORMA SOCIETARIA O IL SUO LAVORO PERSONALE È PREVALENTE AL CAPITALE INVESTITO, SONO PIGNORABILI NEL LIMITE DI UN QUINTO*

*E IL DEBITORE NON SI È COSTITUITO IN FORMA SOCIETARIA O IL SUO LAVORO PERSONALE È PREVALENTE AL CAPITALE INVESTITO, SONO INTERAMENTE PIGNORABILI*

## ESECUZIONE FORZATA SU AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

(Art. 521-bis c.p.c.)

per l'esecuzione forzata su **AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI** è competente il **GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL DEBITORE ha la RESIDENZA, IL DOMICILIO, LA DIMORA O LA SEDE**

### PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

**NOTIFICAZIONE** al debitore di un atto nel quale si **INDICANO ESATTAMENTE, CON GLI ESTREMI RICHIESTI DALLA LEGGE SPECIALE PER LA LORO ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI, I BENI E I DIRITTI CHE SI INTENDONO SOTTOPORRE AD ESECUZIONE**, e gli si fa l'**INGIUNZIONE** del pignoramento, l'**INTIMAZIONE A CONSEGNARE ENTRO 10 GIORNI I BENI PIGNORATI, NONCHÉ I TITOLI E I DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ E ALL'USO DEI MEDESIMI, ALL'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE** che è autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede

il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato


eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al **CREDITORE** l'atto di pignoramento perché proceda alla **TRASCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI**

al momento della **CONSEGNA L'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE** assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata **COMUNICAZIONE AL CREDITORE** pignorante a mezzo posta elettronica certificata


entro 30 giorni a pena d'inefficacia del pignoramento

il **CREDITORE** deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la **NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO**, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione  
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione

**PICCOLA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE**  
(Art. 525 e 528 c.p.c.)



**ESPROPRIAZIONE PRESSO IL DEBITORE  
DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO**  
*(Artt. 541 e 542 c.p.c.)*



**ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI (\*)***(Artt. 543-551 c.p.c.)***TITOLO ESECUTIVO****NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO AL DEBITORE**

trascorsi almeno 10 giorni, ma entro 90 giorni

*termine iniziale  
per gli altri creditori  
per intervenire  
nel processo  
di espropriazione***NOTIFICAZIONE AL DEBITORE E AL TERZO (debitore del debitore) di un ATTO CONTENENTE:**

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- 4) la **citazione del debitore** a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna entro 10 giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (art. 543 c.p.c.)

**DAL GIORNO DELLA NOTIFICAZIONE, IL TERZO È SOGGETTO RELATIVAMENTE ALLE COSE E ALLE SOMME DA LUI DOVUTE E NEI LIMITI DELL'IMPORTO DEL CREDITO PRECETTATO AUMENTATO DELLA METÀ, AGLI OBBLIGHI CHE LA LEGGE IMPONE AL CUSTODE (art. 546 c.p.c.)**

entro 30 giorni, a pena d'inefficacia del pignoramento


trascorsi almeno 10 giorni


**NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO DELL'ESPROPRIAZIONE**

(\*) V. anche schema seguente.

*(continua)*

(segue)







(\*) V. anche schema precedente.


**ESPROPRIAZIONE PRESSO IL TERZO  
DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO**  
*(Art. 553 c.p.c.)*

**IL TERZO È DEBITORE**







(\*) V. anche schemi seguenti.

**AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA IMMOBILIARE (\*)***(Artt. 567-569 c.p.c.)*

(\*) V. anche schema precedente e seguente.



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.




(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**PERDITA DELLA CAUZIONE (\*)***(Artt. 580 e 584 c.p.c.)*


| <b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>   |  |
|---|--|
| <b>ART. 580, COMMA 2</b><br>ISTANZA DI PARTECIPAZIONE<br>ALL'INCANTO  | <b>ART. 584, COMMA 5</b><br>OFFERTE DOPO L'INCANTO<br>IN AUMENTO DI QUINTO   |
| <b>PRESUPPOSTI</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGOLARE VERSAMENTO DELLA CAUZIONE</li> <li>• ASSENZA DELLA PERSONA AMMESSA ALL'INCANTO AL SUO SVOLGIMENTO</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGOLARE VERSAMENTO DELLA CAUZIONE</li> <li>• MANCATA AGGIUDICAZIONE AD UNO DEGLI OFFERENTI IN AUMENTO DI QUINTO</li> </ul>         |
| <b>CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE</b>   |  |
| • DOCUMENTATO E GIUSTIFICATO MOTIVO   | • DOCUMENTATO E GIUSTIFICATO MOTIVO  |
| <b>PROCEDIMENTO</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISTANZA DI RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE</li> <li>• TRATTENUTA DI PARTE DELLA CAUZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRONUNCIA DELLA PERDITA DELLA CAUZIONE AD OPERA DEL GIUDICE D'UFFICIO NELL'UDIENZA DESTINATA ALLA GARA TRA GLI OFFERENTI</li> </ul> |
| <b>OGGETTO</b>  |  |
| • PERDITA DI 1/10 DELLA CAUZIONE  | • PERDITA DELL'INTERA CAUZIONE   |
| <b>RIMEDI</b>   |  |
| • OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI   | • OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI  |

(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**AGGIUDICAZIONE, SOSPENSIONE  
DELLA VENDITA E DECRETO DI TRASFERIMENTO (\*)**  
(Artt. 581 e 585-587 c.p.c.)




(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.



(\*) V. anche schemi precedenti e seguente.

**ASSEGNAZIONE ED AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (\*)**

*(Artt. 588-591 c.p.c.)*



SCHEMI E TABELLE

(\*) V. anche schemi precedenti.

## DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (\*)

*(Art. 591-bis c.p.c.)*

**Istanza di vendita** (art. 567 c.p.c.)

**udienza di autorizzazione della vendita**  
il giudice può stabilire di

delegare le operazioni di vendita a

- un notaio
- un avvocato
- un commercialista

eventualmente stabilendo che siano effettuate con MODALITÀ TELEMATICHE

provvedere personalmente  
alle operazioni di vendita

### IL PROFESSIONISTA DELEGATO PROVVEDE

1. a determinare il valore dell'immobile tenendo anche conto della relazione dell'esperto nominato dal giudice e delle eventuali note delle parti
2. a redigere l'avviso con cui viene disposta la liquidazione forzata dell'immobile
  - fissando le modalità ai termini delle vendite senza e con incanto, e dell'assegnazione ed il prezzo base
  - **specificando che tutte le attività si effettuano dal notaio presso il suo studio**, anziché nell'ufficio giudiziario
3. a deliberare sulle offerte nella vendita senza incanto
4. a tenere l'incanto, redigendone verbale e sottoscrivendolo
5. a redigere la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria
6. a ricevere le eventuali offerte dopo l'incanto
7. a fissare ulteriori incanti e a provvedere sulle istanze di assegnazione
8. a ricevere dall'aggiudicatario il documento comprovante il versamento del prezzo

9. a **predisporre il decreto di trasferimento**

il professionista delegato  
trasmette al giudice dell'esecuzione il fascicolo

**il giudice dell'esecuzione**

- **valuta che il prezzo offerto non sia notevolmente inferiore a quello giusto, potendo nel caso emanare decreto di sospensione dell'espropriazione**
- **pronuncia il decreto di trasferimento** (già predisposto dal professionista) (586 c.p.c.)

**IN CASO DI MANCATO  
PAGAMENTO DEL  
PREZZO NEL TERMINE**

ne dà avviso al  
giudice  
dell'esecuzione  
trasmettendogli il  
fascicolo


**il professionista delegato - ricevuto il decreto di trasferimento  
emanato dal giudice dell'esecuzione - provvede inoltre**

10. all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento
11. alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento
12. all'esplicitamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie


(\*) V. anche schema seguente.

## INTERVENTO DEL GIUDICE IN CASO DI DELEGA AL PROFESSIONISTA (Artt. 591-bis e 591-ter c.p.c.)

### IN CASO DI DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA AL PROFESSIONISTA IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PUÒ INTERVENIRE



(\*) V. anche schema precedente.



## ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI

(Artt. 599-601 c.p.c.)

PIGNORAMENTO DI BENE INDIVISO

NOTIFICAZIONE, AI COMPROPRIETARI DIVERSI DAL DEBITORE ESECUTATO,  
DELL'AVVISO DI PIGNORAMENTO

UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
CUI PARTECIPANO: - CREDITORI CONCORRENTI  
- DEBITORE ESECUTATO  
- ALTRI COMPROPRIETARI  
- ALTRI INTERESSATI


1 SEPARAZIONE IN NATURA DELLA QUOTA SPETTANTE AL DEBITORE

LIQUIDAZIONE FORZATA DELLA QUOTA

2 se la separazione non è chiesta o non è possibile, IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
DISPONE CHE SI PROCEDA ALLA DIVISIONE

SOSPENSIONE PROCESSO DI ESPROPRIAZIONE  
E SVOLGIMENTO PROCESSO DIVISORIO

3 salvo che il giudice dell'esecuzione ritenga probabile ottenere un prezzo pari o superiore a  
quello determinato ex articolo 568 dalla VENDITA DELLA QUOTA CONDIVISA



**ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI  
DI FARE O DI NON FARE**  
*(Artt. 612-614 c.p.c.)*

**TITOLO ESECUTIVO  
(SOLO GIUDIZIALE)**

**NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO**

**RICORSO DEL CREDITORE ISTANTE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
PERCHÉ DETERMINI LE MODALITÀ DELL'ESECUZIONE**

**DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA**

**UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SENTITE LE PARTI**

**ORDINANZA CON CUI:**

- SONO DETERMINATE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'OPERA
- VIENE INCARICATO L'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE E LE PERSONE CHE DEVONO PROVVEDERE AL COMPIMENTO DELL'OPERA NON ESEGUITA O ALL'ELIMINAZIONE DI QUELLA COMPIUTA

**IL CREDITORE ISTANTE PRESENTA AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
LA NOTA DELLE SPESE ANTICIPATE, VISTATA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO**

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE LIQUIDA LE SPESE CON DECRETO ESECUTIVO**

**ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI  
DI FARE INFUNGIBILI O DI NON FARE**  
(Art. 614-bis c.p.c.)

*presupposto*

il GIUDICE  
CON IL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO  
DI UN OBBLIGO DI FARE INFUNGIBILE  
O DI UN OBBLIGO DI NON FARE

*limiti di applicabilità*

SALVO CHE CIÒ SIA MANIFESTAMENTE INIQUO

E SALVO CHE SIA UNA CONTROVERSIA RELATIVA:  
- A LAVORO SUBORDINATO O  
- A RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

*iniziativa*

SU RICHIESTA DI PARTE

*contenuto del provvedimento*


FISSA LA SOMMA DOVUTA ALL'AVENTE DIRITTO  
PER OGNI VIOLAZIONE O INOSSERVANZA  
SUCCESSIVAMENTE CONSTATA

*parametri di riferimento*

TENUTO CONTO:  
- DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA  
- DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE  
- DEL DANNO QUANTIFICATO O PREVEDIBILE  
- DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA UTILE


*efficacia*

il provvedimento costituisce  
**TITOLO ESECUTIVO**  
PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE  
PER OGNI VIOLAZIONE O INOSSERVANZA



(segue)

|  |   |
|--|---|
| <b>OGGETTO DEL GIUDIZIO</b>  |   |
| <b>Titolo esecutivo giudiziale</b>   |   |
| <b>Limiti:</b> • <b>del giudicato</b> <i>deducibili solo fatti non dedotti in decisione e verificatisi dopo la pronuncia;</i> • <b>della litispendenza</b> |   |
| <b>Titolo esecutivo stragiudiziale</b>   |   |
| <b>Nessun limite</b>   |   |
| <b>POSSIBILITÀ DI SOSPENSIONE</b>  |   |
| <b>concorrendo gravi motivi il giudice, su istanza di parte, sospende l'efficacia esecutiva del titolo</b>   | <b>concorrendo gravi motivi, il giudice della esecuzione, su istanza di parte sospende il processo con cauzione o senza</b> |
| <b>PROVVEDIMENTO FINALE</b>  |   |
| <b>SENTENZA APPELLABILE</b>  |   |
| <b>DI ACCOGLIMENTO</b>   | <b>DI RIGETTO</b>   |
| travolge l'intera esecuzione forzata, tranne la vendita o l'assegnazione forzate   | rimane fermo il processo esecutivo  |




(continua)

(segue)




## OPPOSIZIONE DI TERZO NEL PROCESSO ESECUTIVO

*(Artt. 619-621 c.p.c.)*




## SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO (\*)

*(Artt. 623-625 c.p.c.)*



(\*) V. anche schema seguente.

**ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO (\*)**  
*(Artt. 624 e 629-632 c.p.c.)*




SCHEMI E TABELLE

(\*) V. anche schema precedente

# PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

*(Artt. 633-636 c.p.c.)*



## COMPETENZA NEL PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

*(Art. 637 c.p.c.)*

### REGOLA GENERALE

**GIUDICE DI PACE**

**TRIBUNALE**  
in composizione monocratica

**individuati secondo i normali criteri di competenza  
per valore, materia e territorio**  
(artt. 7-25 c.p.c.)

### ECCEZIONI

**1** *ai criteri di competenza per valore, materia e territorio*

**per i crediti di onorari per prestazioni giudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o chiunque altro ha prestato la propria opera IN OCCASIONE DI UN PROCESSO**

**2** *al criterio di competenza per territorio*

**per i crediti di AVVOCATI e NOTAI nei confronti dei propri CLIENTI**

↓

**è competente**


**L'UFFICIO GIUDIZIARIO  
CHE HA DECISO LA CAUSA  
ALLA QUALE IL CREDITO SI RIFERISCE**

↓


**è competente**

**L'UFFICIO GIUDIZIARIO  
DEL LUOGO OVE HA SEDE  
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
al cui albo è iscritto l'avvocato  
O IL CONSIGLIO NOTARILE  
dal quale dipende il notaio**

**PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE**  
*(Artt. 638-656 c.p.c.)*



(segue)



SCHEMI E TABELLE

**PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO**  
*(Artt. 657-667 c.p.c.)*

**PRESUPPOSTI**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE**

**PRIMA DELLA SCADENZA  
DEL CONTRATTO**

**DOPO LA SCADENZA  
DEL CONTRATTO**  
(purché non sia stato  
tacitamente rinnovato)

**IN CASO DI MOROSITÀ**  
(mancato pagamento  
dei canoni alla scadenza)

DOMANDA  
CONVALIDA DI  
LICENZA PER  
FINITA LOCAZIONE

DOMANDA  
CONVALIDA DI  
SFRATTO

DOMANDA CONVALIDA  
DI SFRATTO  
+  
INGIUNZIONE DI  
PAGAMENTO  
DEI CANONI SCADUTI

**COMPETENZA**

**INDEROGABILE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO OVE È L'IMMOBILE**

ATTO DI CITAZIONE  
CON INTIMAZIONE


NOTIFICAZIONE AL CONDUTTORE **PERSONALMENTE**

almeno 20 giorni dopo

**UDIENZA**

*(continua)*

(segue)




# COMPETENZA CAUTELARE

*(Artt. 669-ter - 669-quinquies c.p.c.)*




*(continua)*

(segue)




**PROCEDIMENTO CAUTELARE (\*)**  
*(Artt. 669-sexies - 669-octies c.p.c)*




(\*) V. anche schema seguente.

**STABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI (\*)**  
*(Artt. 669-septies - 669-terdecies c.p.c)*



SCHEMI E TABELLE


(\*) V. anche schemi precedente e seguenti.



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

## TUTELA CAUTELARE ANTICIPATORIA (\*)

*(Artt. 669-octies e 669-novies c.p.c.)*




(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**INEFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE CONSERVATIVA (\*)**  
*(Art. 669-novies c.p.c)*

**CAUSA DI MERITO DEVOLUTA**

**ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO**

**CAUSE DI INEFFICACIA**



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

(continua)

(segue)

**CAUSA DI MERITO DEVOLUTA****ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE STRANIERO****CAUSE DI INEFFICACIA**

- 2 se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di 60 giorni o inferiore stabilito dal giudice
- 3 se il procedimento di merito si estingue
- 4 se non è versata la cauzione eventualmente imposta
- 5 se la sentenza straniera, anche non passata in giudicato, ha dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento

SU RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA  
IL GIUDICE CHE HA EMANATO  
IL PROVVEDIMENTO CONVOCA  
LE PARTI CON DECRETO

**SENZA CONTESTAZIONE**

IL GIUDICE CON  
**ORDINANZA ESECUTIVA**  
DICHIARA L'INEFFICACIA

**CON CONTESTAZIONE**

L'UFFICIO GIUDIZIARIO EMANA  
**SENTENZA**  
**PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA**

(continua)

(segue)

**CAUSA DI MERITO DEVOLUTA**  
**IN ARBITRI ANCHE IRRITUALI**

**CAUSE DI INEFFICACIA**

- 3 se il procedimento di merito si estingue
- 4 se non è versata la cauzione eventualmente imposta
- 5 se il lodo arbitrale ha dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento
- 6 se la parte che aveva chiesto il provvedimento cautelare non presenta domanda di escutorietà del lodo in Italia nei termini
- 7 se entro il termine perentorio di 60 giorni o inferiore, la parte che ha chiesto il provvedimento cautelare non notifica all'altra l'atto con cui dichiara di voler promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri


SU RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA  
IL GIUDICE CHE HA EMANATO  
IL PROVVEDIMENTO CONVOCA  
LE PARTI CON DECRETO

**SENZA CONTESTAZIONE**  
IL GIUDICE CON  
**ORDINANZA ESECUTIVA**  
DICHIARA L'INEFFICACIA


**CON CONTESTAZIONE**  
L'UFFICIO GIUDIZIARIO EMANA  
**SENTENZA**  
**PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA**

## INEFFICACIA DELLA MISURA CAUTELARE ANTICIPATORIA (\*)

(Artt. 669-octies e 669-novies c.p.c.)




(\*) V. anche schemi precedenti.



(\*) V. anche schema seguente.


**REVOCA E MODIFICA - COMPETENZA (\*)***(Art. 669-decies c.p.c.)*

(\*) V. anche schema precedente.



(\*) V. anche schema seguente.

**RECLAMO CAUTELARE**  
**TERMINI PER LA PROPOSIZIONE (\*)**  
*(Art. 669-terdecies c.p.c.)*



(\*) V. anche schema precedente.

## PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

(Artt. 692-699 c.p.c.)

sia prima dell'inizio della causa, sia in corso di causa  
e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio

(art. 699 c.p.c.)

chi ha ***fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni***,  
le cui deposizioni possono essere necessarie in causa,  
può chiedere che ne sia ordinata l'**AUDIZIONE A FUTURA MEMORIA**  
(art. 692 c.p.c.)

chi ha ***urgenza di far verificare lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose***,  
può chiedere che sia disposto un **ACCERTAMENTO TECNICO** o un'**ISPEZIONE GIUDIZIALE**  
(art. 696 c.p.c.)

l'espletamento di una **CONSULENZA TECNICA** può essere richiesto **ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito**  
(art. 696-bis c.p.c.)

prima dell'inizio della causa, l'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente o, in caso di eccezionale urgenza, al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta

(art. 693 c.p.c.)

salvo il caso di eccezionale urgenza, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto


(art. 694 e 697 c.p.c.)

salvo il caso di eccezionale urgenza,  
il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni,  
provvede con ordinanza non impugnabile  
(ma se ordinanza di rigetto reclamabile, *ex art. 669-terdecies*)

(artt. 695-697 c.p.c.)

(continua)

(segue)



**PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE (\*)**  
(Artt. 702-bis - 702-quater c.p.c.)

*ambito di applicabilità*

**NELLE CAUSE IN CUI  
IL TRIBUNALE GIUDICA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

*forma e proposizione della domanda*

**LA DOMANDA PUÒ ESSERE PROPOSTA CON RICORSO,  
contenente tutte le indicazioni previste per l'atto di citazione,  
depositata nella cancelleria del tribunale ordinariamente competente**

↓

il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, il Presidente del tribunale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento

↓

il giudice designato con **DECRETO** fissa i termini per la prosecuzione del procedimento

*instaurazione del contraddittorio*

↓

**NOTIFICAZIONE** (a cura dell'attore) del ricorso e del decreto

*almeno 30 giorni prima*

**COSTITUZIONE del convenuto mediante deposito in cancelleria  
della COMPARSA DI RISPOSTA, nella quale deve:**

- proporre le sue difese
- prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda
- indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione
- formulare le proprie conclusioni
- nonché, A PENA DI DECADENZA:
  - 1) PROPORRE LE EVENTUALI DOMANDE RICONVENZIONALI E LE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO NON RILEVABILI D'UFFICIO;
  - 2) CHIAMARE IN CAUSA UN TERZO, CHIEDENDO LO SPOSTAMENTO DELL'UDIENZA


*non oltre 10 giorni prima*

↓

**UDIENZA**

⋮

(continua)

*(segue)**(continua)*

(segue)

provvedimento conclusivo del procedimento



**ORDINANZA  
DI ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLE DOMANDE**

efficacia

**PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA TITOLO  
PER L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA GIUDIZIALE**

stabilità

COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE

entro 30 giorni

entro 30 giorni

MANCATA PROPOSIZIONE  
DELL'APPELLO


può essere proposto appello

**ORDINANZA  
ACQUISTA L'EFFICACIA  
DEL GIUDICATO SOSTANZIALE  
EX ART. 2909 C.C.**

**nel giudizio di appello  
SONO AMMESSI NUOVI MEZZI  
DI PROVA E NUOVI DOCUMENTI:  
- QUANDO IL COLLEGIO LI RITIENE  
INDISPENSABILI PER LA DECISIONE  
- OVERTO LA PARTE DIMOSTRA  
DI NON AVER POTUTO PROPORLI  
NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO  
PER CAUSA AD ESSA NON IMPU-  
TABILE**


## PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - FASE PRESIDENZIALE (\*)

(Artt. 706-708 c.p.c.)



(\*) V. anche schemi seguenti.

**PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE  
PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI  
TEMPORANEI E URGENTI (\*)**  
*(Artt. 708-710 c.p.c.)*



(\*) V. anche schema precedente e seguenti.

**PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - FASE DI ISTRUZIONE (\*)**  
(Artt. 708-710 c.p.c.)

udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale, se la conciliazione non riesce, ordinanza presidenziale

(entro il termine stabilito dal presidente del tribunale)

deposito in cancelleria a cura del ricorrente di una memoria integrativa, che deve contenere: 1. il nome e cognome delle parti, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; 2. la determinazione della cosa oggetto della domanda; 3. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 4. l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 5. il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura

(entro il termine stabilito dal presidente del tribunale)

costituzione in giudizio del coniuge convenuto e proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio

(entro il termine stabilito dal presidente del tribunale)


udienza davanti al giudice istruttore nominato dal presidente del tribunale, il quale deve: 1. verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio ed eventualmente fissare una nuova udienza di trattazione; 2. richiedere alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. L'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e chiedere al giudice i termini per il deposito di memorie difensive, istruttorie e di replica. Il giudice istruttore provvede sulle richieste istruttorie, potendo disporre, se lo ritenga opportuno, l'interrogatorio libero delle parti.

(art. 183)


udienza di assunzione dei mezzi di prova

(art. 184)

(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.




(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**PROCEDIMENTO DI SOLUZIONE  
DELLE CONTROVERSIE E IN CASO DI INADEMPIENZE  
E VIOLAZIONI - PROVVEDIMENTI ADOTTABILI (\*)**

*(Art. 709-ter c.p.c.)*



(\*) V. anche schemi precedenti e seguente.

**IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RESI  
NEI CASI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  
E DI INADEMPIENZE E VIOLAZIONI NEL PROCESSO  
DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (\*)**

*(Art. 709-ter c.p.c.)*

**NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI**

| PROVVEDIMENTO PRESUPPOSTO   | GIUDICE COMPETENTE   | CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI   | IMPUGNAZIONE ESPERIBILE   |
|---|--|---|---|
| <b>Provvedimenti presidenziali</b>  | <i>nella pendenza del giudizio di primo grado</i><br><br>giudice istruttore della causa di separazione avanti al tribunale | integrazione o modificazione dei preesistenti provvedimenti   | reclamo alla corte d'appello  |
|   |  | - ammonizione<br>- condanna risarcimento danni<br>- irrogazione sanzione pecuniaria amministrativa  | appello alla corte d'appello  |
| <b>Provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione personale pronunciata dal tribunale</b>  | <i>nella pendenza dell'appello</i><br><br>collegio della corte d'appello investito della causa                             | - integrazione o modificazione dei preesistenti provvedimenti<br>- ammonizione<br>- condanna risarcimento danni<br>- irrogazione sanzione pecuniaria amministrativa | possibilità di proporre le medesime questioni avanti al collegio in sede di decisione |
| <b>Provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione personale pronunciata dalla corte d'appello</b>  | <i>nella pendenza del ricorso per cassazione</i><br><br>corte d'appello che ha pronunciato la sentenza                     | integrazione o modificazione dei preesistenti provvedimenti   | non impugnabili autonomamente   |
|   |  | - ammonizione<br>- condanna risarcimento danni<br>- irrogazione sanzione pecuniaria amministrativa  | ricorso straordinario pre cassazione  |
| <b>Provvedimenti:</b><br>1. presidenziali dopo l'estinzione del giudizio di primo grado<br>2. contenuti nelle sentenze già passate in giudicato<br>3. pronunciati in sede di revisione dei precedenti provvedimenti | <i>In mancanza di un procedimento pendente</i><br><br>tribunale del luogo di residenza del minore                          | - integrazione o modificazione dei preesistenti provvedimenti<br>- ammonizione<br>- condanna risarcimento danni<br>- irrogazione sanzione pecuniaria amministrativa | reclamo alla Corte d'appello  |


(\*) V. anche schemi precedenti.

## PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

*(Artt. 737-742-bis c.p.c.)*

**AMBITO DI APPLICAZIONE:**


TUTTI I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO, ancorché non di separazione personale dei coniugi, di interdizione o inabilitazione, relativi all'assenza, e di dichiarazione di morte presunta, relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone  
*(art. 742-bis)*




*(continua)*

(segue)

RECLAMI




EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO



RECLAMI

REVOCA



SCHEMI E TABELLE

**TRASFERIMENTO ALLA SEDE ARBITRALE  
DI PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI  
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

*(D.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod.  
dalla l. 10 novembre 2014, n. 62, art. 1)*

nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello  
pendenti alla data del 12 settembre 2014, che

non siano state assunte in decisione

non hanno ad oggetto diritti indisponibili

non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale,  
salvo che vertano su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte  
esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale

le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale

*nei casi in cui sia parte del giudizio una P.A. e la controversia sia di valore non superiore a € 50.000 in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il consenso della P.A. a promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata, si intende in ogni caso prestato, salvo che la P.A. esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta*



il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni, dispone la TRASMISSIONE  
DEL FASCICOLO al Presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede  
il tribunale o la corte d'appello



le parti concordemente  
o il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
individuano gli arbitri del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore a  
€ 100'000

*con l'accordo delle parti, per le controversie di valore inferiore a € 100'000, è nominato  
un arbitro unico*

possono essere nominati arbitri, gli avvocati:

- iscritti da almeno 5 anni nell'albo dell'ordine circondariale;
- che non hanno subito negli ultimi 5 anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo;
- che non sono consiglieri dell'ordine o che siano stati consiglieri nella consiliatura precedente



*(continua)*

(segue)



il processo prosegue davanti agli arbitri

**RESTANO FERMI  
GLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI PRODOTTI DALLA DOMANDA  
GIUDIZIALE LE PRECLUSIONI E LE DECADENZE INTERVENUTE**

*se la trasmissione del fascicolo è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120 giorni (prorogabile di 30 giorni su richiesta degli arbitri, previo accordo tra le parti) dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi 60 giorni, a pena di estinzione e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado*

**PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA  
DA UNO O PIÙ AVVOCATI**

*(D.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod.  
dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, artt. 2-5, 8 e 9)*

all'atto di conferimento dell'incarico, ove la causa né riguardi diritti indisponibili né verta in materia di lavoro, l'avvocato ha il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA**

l'invio, tramite il proprio avvocato, dell'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per esercitare in giudizio:

- a) un'azione relativa a controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- b) una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50'000, fuori dei casi in cui è già prevista la mediazione obbligatoria dall'art. 5, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 28 del 2010.

Con esclusione de:

- 1) le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
- 2) i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- 3) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- 4) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- 5) i procedimenti in camera di consiglio;
- 6) l'azione civile esercitata nel processo penale;
- 7) le cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente;
- 8) i provvedimenti urgenti e cautelari;
- 9) la trascrizione della domanda giudiziale

**NORME EFFICACI  
DAL 9 FEBBRAIO, DOPO  
90 GG DALL'ENTRATA  
IN VIGORE DELLA LEGGE  
DI CONVERSIONE  
DEL D.L.**

**NEGOZIAZIONE ASSISTITA**


**ASSISTITA**

**FACOLTATIVA**

in tutti gli altri  
casi, le parti  
possono  
liberamente  
scegliere  
se avvalersi  
della procedura

*(continua)*

(segue)



**NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI  
PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE  
PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI  
O DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO, DI MODIFICA  
DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO**

*(D.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod.  
dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, art. 6)*

all'atto di conferimento dell'incarico relativo ad una separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l'avvocato ha il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte



l'accordo che compone la controversia

**1) DI SEPARAZIONE PERSONALE**

**2) DI SCIoglimento O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO,** per essere stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero omologata la separazione consensuale (ovvero intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970) e le separazioni si siano protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile

**3) DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO**

dà atto che gli avvocati:

- hanno tentato di conciliare le parti
- hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare
- hanno informato le parti dell'importanza per il minore (se presente) di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori

è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, che altresì certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico



*(continua)*



**SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI DIVORZIO E DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

*(D.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, art. 12)*

***purché non si sia in presenza di figli:***

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1) <b><i>minorenni</i></b>        | 2.a) <b><i>incapaci</i></b>                           |
| 2) <b><i>maggioresnni, ma</i></b> | 2.b) <b><i>portatori di handicap grave</i></b>        |
|                                   | 2.c) <b><i>economicamente non autosufficienti</i></b> |

**INNANZI AL SINDACO QUALE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE:**  
 – del comune di residenza di un coniuge  
 – del comune in cui l'atto di matrimonio è iscritto o trascritto

i coniugi, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, possono concludere un **ACCORDO**


**CHE NON PUÒ CONTENERE PATTI DI TRASFERIMENTO PATRIMONIALE**

**1) DI SEPARAZIONE PERSONALE**

**2) DI SCIoglIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO**, per essere stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero omologata la separazione consensuale (ovvero intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970) e le separazioni si siano protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile


**3) DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO**

*(continua)*

*(segue)*

## DEFINIZIONI

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 1)




## OBBLIGHI DI INFORMATIVA DELL'AVVOCATO (\*)

*(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 4)*



(\*) V. anche schemi seguenti.

**MEDIAZIONI OBBLIGATORIA, CONCORDATA  
E FACOLTATIVA (\*)**  
*(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5)*



(\*) V. anche schemi precedente e seguenti.

## RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E PROCESSO (\*)

*(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5)*

### LO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE NON PRECLUDE IN OGNI CASO:

#### 1. LA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI:

- 1.A. URGENTI
- 1.B. CAUTELARI

#### 2. LA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

### LA MEDIAZIONE NON SI APPLICA

a) **NEI PROCEDIMENTI PER INGIUNZIONE, ESCLUSA L'OPPOSIZIONE FINO ALLA PRONUNCIA SULLE ISTANZE DI CONCESSIONE E SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE (ARTT. 648 E 649 C.P.C.)**

b) **NEI PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI LICENZA O SFRATTO, FINO AL MUTAMENTO DEL RITO (ART. 667 C.P.C.)**

c) **NEI PROCEDIMENTI DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE (ART. 696-bis C.P.C.)**

d) **NEI PROCEDIMENTI POSSessori, FINO ALLA PRONUNCIA DEI PROVVEDIMENTI RECLAMABILI CON CUI È ACCOLTA O RESPINTA LA DOMANDA (ART. 703, COMMA 3, C.P.C.)**

e) **NEI PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE O INCIDENTALI DI COGNIZIONE RELATIVI ALL'ESECUZIONE FORZATA (ARTT. 512, 549, 601, 615, 617, 619 C.P.C.)**


f) **NEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO**

g) **NELL'AZIONE CIVILE ESERCITATA NEL PROCESSO PENALE**

(\*) V. anche schemi precedenti e seguente.

## RAPPORTI TRA MEDIAZIONE ED AZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI (\*)

*(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5 e 15)*



(\*) V. anche schemi precedenti.

## PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (\*)

*(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 3-14)*

### DOMANDA DI MEDIAZIONE

CHE DEVE INDICARE:

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. L'ORGANISMO SCELTO<br/>TERRITORIALMENTE COMPETENTE</b> | <b>3. L'OGGETTO DELLA PRETESA;<br/>4. LE RAGIONI DELLA PRETESA.</b> |
| <b>2. LE PARTI;</b>  |   |

### DEPOSITO DELLA DOMANDA PRESSO L'ORGANISMO SCELTO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

**INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE DI 3 MESI DI DURATA MASSIMA DELLA MEDIAZIONE (NON SOGGETTO A SOSPENSIONE FERALE NÉ RILEVANTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO) INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PREVENTIVAMENTE ADITO IN CASO DI PIÙ DOMANDE PER LA STESSA CONTROVERSA**

il responsabile dell'organismo designa un mediatore (nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche può nominare uno o più mediatori ausiliari, in mancanza il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali) e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dalla data del deposito

**COMUNICAZIONE ALLE ALTRE PARTI, ANCHE A CURA DELL'ISTANTE, CON OGNI MEZZO IDONEO AD ASSICURARNE LA RICEZIONE, DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE E DELLA DATA DEL PRIMO INCONTRO**

**INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO PER IL QUALE SI È PROMOSSA LA MEDIAZIONE**

**IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA**, ma per una volta sola e se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del relativo verbale presso la segreteria dell'organismo

**RICEZIONE DALLE ALTRE PARTI  
DELLA COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE**

entro  
15 giorni

**PRIMO INCONTRO TRA LE PARTI**

*(continua)*

(segue)

**PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (\*)***(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 3-14)***PRIMO INCONTRO TRA LE PARTI**

- LE PARTI IN QUESTO E NEI SUCCESSIVI INCONTRI DEVONO PARTECIPARE CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO
- IL MEDIATORE CHIARISCE LA FUNZIONE E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E INVITA LE PARTI E I LORO AVVOCATI A ESPRIMERSI SULLA POSSIBILITÀ DI INIZIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

**LA MEDIAZIONE SI CONCLUDE SENZA ACCORDO**

NEI CASI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O DELEGATA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ SI CONSIDERA AVVERATA

NESSUN COMPENSO È DOVUTO PER L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

LE PARTI  
ESPRIMONO  
PARERE  
POSITIVO

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

- AVANTI A UN MEDIATORE IMPARZIALE (SUSCETTIBILE DI ESSERE SOSTITUITO) E IDONEO AD ASSICURARE IL CORRETTO E SOLLECITO ESPLETAMENTO DELL'INCARICO (EVENTUALMENTE CON UNO O PIÙ MEDIATORI AUSILIARI OVVERO CON L'AUSILIO DI UN ESPERTO),
- NELLA RISERVATEZZA (RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI ED INFORMAZIONI ACQUISITE NELLE SESSIONI SEPARATE IL MEDIATORE È TENUTO ALLA RISERVATEZZA ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI),
- SENZA FORMALITÀ,
- SECONDO IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO SCELTO DALLE PARTI,
- PRESSO LA SEDE DELL'ORGANISMO O NEL LUOGO INDICATO DAL REGOLAMENTO DI PROCEDURA,
- EVENTUALMENTE ANCHE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE PREVISTE DAL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO

SI RAGGIUNGE  
UN ACCORDO  
AMICHEVOLE

se le parti ne fanno  
concorde richiesta  
**IL MEDIATORE FORMULA  
UNA PROPOSTA  
DI CONCILIAZIONE**

quando non si raggiunge l'accordo

**IL MEDIATORE PUÒ FORMULARE  
UNA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE**

**LA PROPOSTA  
È COMUNICATA ALLE PARTI PER ISCRITTO**

entro 7 giorni


**LE PARTI FANNO PERVENIRE PER ISCRITTO  
L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA.**  
*In mancanza di risposta la proposta si ha per rifiutata*

**TUTTE LE PARTI ADERISCONO  
ALLA PROPOSTA**

**LA CONCILIAZIONE  
NON RIESCE**

(continua)

(segue)



(continua)

*(segue)***PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (\*)***(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 3-14)*

**IL MEDIATORE FORMA PROCESSO VERBALE  
DANDO ATTO CHE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE**  
sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia  
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere

*contenente l'indicazione della proposta, se formulata, e dando atto dell'eventuale  
mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione*

**NELL'EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO**

**LE DICHIARAZIONI RESE O LE INFORMAZIONI ACQUISITE  
NEL CORSO DELLA MEDIAZIONE NON POSSONO ESSERE**

**UTILIZZATE,  
SALVO CONSENSO DELLA PARTE  
DICHIARANTE O DALLA QUALE  
PROVENGONO LE INFORMAZIONI**

**PROVATE PER TESTIMONI  
NÉ ESSERE OGGETTO  
DI GIURAMENTO DECISORIO**

**DALLA MANCATA PARTECIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO  
AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, IL GIUDICE PUÒ DESUMERE  
ARGOMENTI DI PROVA NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO**

**IL GIUDICE CONDANNA LA PARTE COSTITUITA CHE, NEI CASI  
DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E DELEGATA, NON HA PARTECIPATO  
AL PROCEDIMENTO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, AL VERSAMENTO  
ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI UNA SOMMA DI IMPORTO  
CORRISPONDENTE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL GIUDIZIO**


**QUANDO IL PROVVEDIMENTO CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO  
(CHE NON SIA UN LODO ARBITRALE, SALVO DIVERSO ACCORDO DELLE PARTI)**

**CORRISPONDE INTERAMENTE  
AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA,  
FERMA L'APPLICABILITÀ DEGLI  
ARTICOLI 92 E 96 C.P.C., IL GIUDICE:**

- 1. ESCLUDE LA RIPETIZIONE DELLE  
SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE  
VINCITRICE CHE HA RIFIUTATO  
LA PROPOSTA,**
- 2. LA CONDANNA**
  - 2.A. AL RIMBORSO DELLE SPESE  
SOSTENUTE DALLA PARTE  
SOCCOMBENTE (COMPRESSE QUELLE  
RELATIVE ALLA MEDIAZIONE)**
  - 2.B. NONCHÉ AL VERSAMENTO  
A FAVORE DELLO STATO DI  
UN'ULTERIORE SOMMA PARI AL  
CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO**

**NON CORRISPONDE INTERAMENTE  
AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA,  
IL GIUDICE, SE RICORRONO GRAVI  
ED ECCEZIONALI RAGIONI (da indicarsi  
specificamente nella motivazione),  
PUÒ ESCLUDERE LA RIPETIZIONE  
DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PARTE  
VINCITRICE RELATIVE ALLA MEDIAZIONE**

(\*) V. anche schemi precedenti e seguente.

**ORGANISMI DI MEDIAZIONE (\*)***(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 16, 18-19)*

(\*) V. anche schema seguente.


**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA MEDIAZIONE (\*)***(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 17 e 20)***AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE  
STABILITE A FAVORE DELLA MEDIAZIONE**

1. **TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SONO ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO DI QUALSIASI SPECIE E NATURA**
2. **IL VERBALE DI ACCORDO È ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI € 50.000,00, ALTRIMENTI L'IMPOSTA È DOVUTA PER LA PARTE ECCEDENTE**
3. **ALLE PARTI CHE CORRISPONDONO L'INDENNITÀ AI SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRESSO GLI ORGANISMI È RICONOSCIUTO:**
  - 3.A. **UN CREDITO DI IMPOSTA PARI ALL'INDENNITÀ STESSA FINO ALLA CONCORRENZA DI € 500,00. IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE,**
  - 3.B. **IN CASO DI INSUCCESSO DELLA MEDIAZIONE, IL CREDITO D'IMPOSTA È RIDOTTO ALLA METÀ**

(\*) V. anche schema precedente.

**PRESUPPOSTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (\*)**

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 1-12)*



SCHEMI E TABELLE

(\*) V. anche schemi seguenti.

## PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE (\*)

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 6-15)

**Iniziativa** (artt. 6 e 7):

1) richiesta del **DEBITORE**

2) ricorso di uno o più dei **CREDITORI**

3) istanza del **PUBBLICO MINISTERO**

quando l'insolvenza risulta:

- nel corso di un procedimento penale
- dalla fuga, irreperibilità o latitanza
- dalla chiusura dei locali dell'impresa
- dal trafugamento, sostituzione o diminuzione dell'attivo
- dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile

**Competenza** (artt. 9-10):

deposito nella cancelleria del **TRIBUNALE** del luogo in cui l'imprenditore ha o aveva nell'anno anteriore al deposito la sede principale (se sede principale all'estero, tribunale del luogo in cui è la succursale in Italia)

**Istruttoria prefallimentare** (art. 15):

**DECRETO DI CONVOCAZIONE** del debitore e dei creditori istanti, (con indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento) con ordine all'imprenditore di depositare i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, nonché una situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata.

Possono essere chieste eventuali informazioni urgenti

NOTIFICAZIONE a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, del ricorso e del decreto

(non meno di 15 giorni)

presentazione di **MEMORIE**  
e deposito di **DOCUMENTI** e **RELAZIONI TECNICHE**

(non meno di 7 giorni prima salvi particolari ragioni d'urgenza)

**UDIENZA** in camera di consiglio  
avanti al tribunale in composizione collegiale  
(il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti, l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio). Le parti possono nominare consulenti tecnici


**Tutela cautelare** (art. 15):

il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i  
**PROVVEDIMENTI CAUTELARI O CONSERVATIVI**  
a tutela del patrimonio o dell'impresa

(\*) V. anche schemi precedente e seguenti.

**PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE  
DI FALLIMENTO (\*)**

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 9-22)*



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO (\*)**  
*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 9-22)*

**DELIBERAZIONE** del tribunale in composizione collegiale

**SENTENZA DI FALLIMENTO**, con cui:

- è nominato il giudice delegato
- è nominato il curatore
- è ordinato al fallito (salvo che non abbia già provveduto) il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- è stabilito il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo .....
- è assegnato ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione .....

**DEPOSITO IN CANCELLERIA** (o «pubblicazione»)

**produzione degli effetti della sentenza**

notificazione a cura del cancelliere al debitore

*Decorrenza, per il debitore, del termine di 30 giorni per proporre reclamo*

comunicazione al curatore e a chi ha richiesto il fallimento

**ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
 del luogo in cui l'imprenditore ha la sede legale  
 (nonché, se diverso, in quello di apertura del fallimento)

*Decorrenza, per qualunque interessato, del termine di 30 giorni per proporre reclamo*

non oltre 120 giorni o 180  
 in casi di particolare complessità


**produzione degli effetti della sentenza  
 nei riguardi dei TERZI**

**termine per la presentazione in cancelleria  
 delle domande di insinuazione al passivo**


30 giorni

**ADUNANZA PER L'ESAME DELLO STATO PASSIVO**

(\*) V. anche schemi precedenti e seguente.

**RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DI FALLIMENTO (\*)***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 9-22)**(continua)*


(segue)



(\*) V. anche schemi precedenti.

## RAPPORTI TRA ORGANI DEL FALLIMENTO (\*)

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 23-41)



(\*) V. anche schemi seguenti.

## RECLAMO CONTRO I DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO O TRIBUNALE (\*)

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26)

### DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO/DEL TRIBUNALE

#### TERMINE PERENTORIO: entro 10 giorni

- dalla **comunicazione** o dalla **notificazione** (anche con raccomandata con A/R, telefax o posta elettronica) del provvedimento per il curatore, il fallito, il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento,
- dall'**esecuzione delle formalità pubblicitarie** disposte dal giudice delegato per gli altri interessati, ed in ogni caso **mai oltre 90 giorni dal deposito in cancelleria**

#### RECLAMO,

attraverso **deposito nella cancelleria del TRIBUNALE/CORTE D'APPELLO** di un **ricorso** contenente: 1. l'indicazione del giudice adito, 2. del giudice delegato, 3. della procedura concorsuale, 4. le generalità del ricorrente, 5. l'elezione di domicilio, 6. la determinazione dell'oggetto della domanda, 7. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda il reclamo e le relative conclusioni, 8. l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti

entro 5 giorni

*il reclamo NON sospende l'esecuzione del provvedimento*

**decreto del presidente** del tribunale/corte d'appello di nomina del giudice relatore e di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio

entro 5 giorni

**notificazione**, a cura del reclamante, del ricorso col decreto al curatore e ai controinteressati

deposito, a cura del resistente e degli altri interessati, di **MEMORIA DIFENSIVA** con l'esposizione in fatto e in diritto delle difese e l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti

almeno 15 giorni


almeno 5 giorni prima

**UDIENZA DI COMPARIZIONE**, il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando uno dei suoi componenti

(entro 30 giorni)

(pronuncia in udienza o) deposito in cancelleria del **DECRETO MOTIVATO**, con cui è confermato, modificato o revocato il provvedimento reclamato

(\*) V. anche schemi precedente e seguenti.



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**COMITATO DEI CREDITORI (\*)***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 37-bis, 40 e 41)*

è **NOMINATO** dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico o hanno segnalato altri nominativi

la **SOSTITUZIONE** dei componenti può avvenire:

- in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, su richiesta della maggioranza dei creditori ammessi presenti (anche per delega);
- in relazione alle variazioni dello stato passivo;
- per altro giustificato motivo.

**COMPOSIZIONE:** è composto di 3 o 5 membri, scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi

**FUNZIONAMENTO:** - il **presidente** (eletto a maggioranza) convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti;

- il comitato **delibera a maggioranza** dei votanti entro 15 giorni;
- il **voto** può essere espresso sia in riunioni sia con mezzi elettronici o telematici;
- il componente che si trova in **conflitto di interesse** si deve astenere dalla votazione;
- le deliberazioni sono succintamente  **motivate**
- ciascun componente può **delegare** l'espletamento delle proprie funzioni ad un soggetto che abbia i requisiti necessari per essere rivestire l'incarico di curatore
- in caso di **inerzia**, di **impossibilità di funzionamento** del comitato o di **urgenza**, provvede il giudice delegato

**FUNZIONI:** - **controllo sull'operato del curatore** (vigilando ed autorizzando il compimento degli atti di straordinaria amministrazione);

- **poteri consultivi**, esprimendo pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato;
- **poteri ispettivi**, ispezionando le scritture contabili e i documenti della procedura, chiedendo notizie e chiarimenti tanto al curatore quanto al fallito.

**COMPENSO:** in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, la maggioranza dei creditori presenti possono stabilire (oltre al **rimborso delle spese**) un **compenso** a favore dei componenti del comitato dei creditori in misura **non superiore al 10% di quello** liquidato al **curatore**

**RESPONSABILITÀ:** i componenti del comitato dei creditori, salvo il vincolo di solidarietà tra loro e nei confronti del curatore, incorrono nella stessa responsabilità dei sindaci delle s.p.a. in quanto compatibile. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura, previa autorizzazione del giudice delegato

(\*) V. anche schemi precedenti e seguente.

## RECLAMO CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE O COMITATO DEI CREDITORI (\*)

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 36)*

1. ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEL CURATORE,
2. AUTORIZZAZIONI O DINEGGHI DEL COMITATO DEI CREDITORI
3. E RELATIVI COMPORAMENTI OMISSIVI

**TERMINE PERENTORIO:** entro 8 giorni

- dalla **conoscenza dell'atto**
- dalla **scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere** (in caso di omissione)

il fallito e ogni altro interessato possono proporre  
**RECLAMO AL GIUDICE DELEGATO PER VIOLAZIONE DI LEGGE**

**sentite le parti**, omissa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio

il **GIUDICE DELEGATO** decide con **DECRETO MOTIVATO**

comunicazione del decreto motivato

entro 8 giorni

possibilità di proporre **RECLAMO al TRIBUNALE**

**sentito il curatore e il reclamante**, omissa ogni formalità  
non essenziale al contraddittorio

entro 30 giorni

il **TRIBUNALE** decide con **DECRETO MOTIVATO**  
non soggetto a gravame

*se è accolto il reclamo concernente un **comportamento omissivo** del*

*CURATORE,  
questi è tenuto a dare  
esecuzione al provvedimento  
dell'autorità giudiziaria*

*COMITATO DEI CREDITORI,  
il giudice delegato provvede in  
sostituzione di quest'ultimo  
con l'accoglimento del reclamo*

(\*) V. anche schemi precedenti.

## EFFETTI DEL FALLIMENTO PER IL FALLITO

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42-49)*

### *Beni del fallito* (artt. 42 e 46):

dalla data di dichiarazione di fallimento, il fallito è **PRIVATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA DISPONIBILITÀ DEI BENI ESISTENTI NEL SUO PATRIMONIO** o che sopravvengono nel corso del fallimento

#### *Eccettuati:*

- *i beni ed i diritti di natura strettamente personale;*
- *gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia fissati dal giudice delegato;*
- *le cose impignorabili;*
- *in forza di dichiarazione del curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, i beni i cui costi di acquisizione e conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi*

### *Rapporti processuali* (art. 43):

nelle **CONTROVERSIE**, anche in corso, **RELATIVE A RAPPORTI DI DIRITTO PATRIMONIALE DEL FALLITO COMPRESI NEL FALLIMENTO STA IN GIUDIZIO IL CURATORE**

#### *Eccezione:*

- *il fallito può intervenire nel giudizio per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o l'intervento è previsto dalla legge.*

l'apertura del fallimento determina l'**INTERRUZIONE DEI PROCESSI PENDENTI**

### *Atti inefficaci* (artt. 44 e 45):

sono **INEFFICACI RISPETTO AI CREDITORI**, se eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento:

- gli **ATTI E PAGAMENTI COMPIUTI DAL FALLITO**;
- i **PAGAMENTI RICEVUTI DAL FALLITO**;
- le **FORMALITÀ NECESSARIE PER RENDERE OPPONIBILI GLI ATTI AI TERZI**

### *Effetti personali* (artt. 48 e 49):

il fallito persona fisica deve **CONSEGNARE** al curatore la propria **CORRISPONDENZA**, di ogni genere, **RIGUARDANTE I RAPPORTI COMPRESI NEL FALLIMENTO**

la corrispondenza diretta al fallito che non è persona fisica è consegnata al curatore

il fallito deve: - **COMUNICARE** al curatore ogni **CAMBIAMENTO DELLA PROPRIA RESIDENZA** o del proprio domicilio; - quando chiamato dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori, **PRESENTARSI** personalmente (o, nei casi di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, con l'autorizzazione del giudice, per mezzo di mandatario)

## EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 51-63)

### **Divieto di azioni individuali** (art. 51):

dal giorno della dichiarazione di fallimento, salvo diversa disposizione di legge, **NESUNA AZIONE INDIVIDUALE ESECUTIVA O CAUTELARE, anche per crediti maturati durante il fallimento, PUÒ ESSERE INIZIATA O PROSEGUITA SUI BENI COMPRESI NEL FALLIMENTO**

*Eccettuati:*

- i beni costituiti in pegno o vincolati a garanzia di crediti privilegiati con diritto di ritenzione
- gli immobili ipotecati a garanzia di mutui concessi da istituti di credito fondiario, agrario e peschereccio

### **Apertura del concorso e necessità dell'accertamento fallimentare** (art. 52):

il fallimento **APRE IL CONCORSO DEI CREDITORI SUL PATRIMONIO DEL FALLITO e OGNI CREDITO NONCHÉ OGNI DIRITTO REALE O PERSONALE, MOBILIARE O IMMOBILIARE DEVE ESSERE ACCERTATO IN SEDE FALLIMENTARE** (compresi i crediti che sono sottratti al divieto di azioni individuali)

### **Conversione in denaro dei crediti non pecuniari** (art. 59):

**I CREDITI NON SCADUTI NON PECUNIARI CONCORRONO SECONDO IL LORO VALORE ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

### **Sospensione del corso degli interessi** (art. 55):

la dichiarazione di fallimento **SOSPENDE IL CORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E LEGALI**

*Eccettuati:*

- crediti di lavoro
- crediti assistiti da causa legittima di prelazione

### **Scadenza anticipata dei crediti** (art. 55):

**i DEBITI PECUNIARI SI CONSIDERANO SCADUTI alla data di dichiarazione del fallimento**

### **Partecipazione anche dei crediti condizionali** (art. 55):

**i CREDITI CONDIZIONALI SONO AMMESSI CON RISERVA**

### **Crediti solidali** (art. 61):

**il CREDITORE DI PIÙ COOBBIGATI IN SOLIDO FALLITI CONCORRE NEL FALLIMENTO DI CIASCUNO PER L'INTERO CREDITO in capitali e accessori sino al totale pagamento**

**EFFETTI DEL FALLIMENTO SUGLI ATTI  
PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI**  
(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 64-70)

**Atti inefficaci ex lege** (artt. 64 e 65):

sono privi di effetto nei confronti dei creditori, se  
**COMPIUTI NEI 2 ANNI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

gli **ATTI A TITOLO GRATUITO**

*Eccettuati, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante:*  
- i regali d'uso  
- gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità.

i **PAGAMENTI DI CREDITI SCADENTI NEL GIORNO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO O POSTERIORMENTE**

**Atti soggetti a revocatoria ordinaria** (art. 66):

il curatore può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori,

**SE IL CURATORE PROVA CHE IL TERZO CONOSCEVA  
IL PREGIUDIZIO CHE L'ATTO ARRECAVA ALLE RAGIONI  
DEI CREDITORI ED ERA CONSAPEVOLE DEL PREGIUDIZIO**

**Atti revocabili anormali** (art. 67):

sono revocati,

se **COMPIUTI NELL'ANNO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE  
DI FALLIMENTO,**  
**SALVO CHE IL TERZO PROVI CHE NON CONOSCEVA  
LO STATO D'INSOLVENZA**

gli **ATTI A TITOLO ONEROSO IN CUI LE PRESTAZIONI ESEGUITE O LE  
OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL FALLITO SORPASSANO DI OLTRE UN  
QUARTO CIÒ CHE A LUI È STATO DATO O PROMESSO**

gli **ATTI ESTINTIVI DI DEBITI PECUNIARI SCADUTI ED ESIGIBILI NON  
EFFETTUATI CON DENARO O CON ALTRI MEZZI NORMALI DI PAGA-  
MENTO**

i **PEGNI, le ANTICRESI e le IPOTECHE VOLONTARIE PER DEBITI PREE-  
SISTENTI NON SCADUTI**

(continua)

(segue)

**Atti revocabili anormali** (art. 67):

sono revocati,  
se **COMPIUTI NEI 6 MESI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FAL-  
LIMENTO, SALVO CHE IL TERZO PROVI CHE NON CONOSCEVA LO  
STATO D'INSOLVENZA**

i **PEGNI**, le **ANTICRESI** e le **IPOTECHE GIUDIZIALI O VOLONTARIE  
PER DEBITI PREESISTENTI SCADUTI**

**Atti revocabili normali** (art. 67):

sono revocati,  
**SE COMPIUTI NEI 6 MESI ANTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FAL-  
LIMENTO, SE IL CURATORE PROVA CHE IL TERZO CONOSCEVA LO  
STATO D'INSOLVENZA**

i **PAGAMENTI, SIA VOLONTARI SIA COATTIVI, DI DEBITI LIQUIDI  
ED ESIGIBILI**

gli **ATTI COSTITUTIVI DI DIRITTI DI PRELAZIONE PER DEBITI, AN-  
CHE DI TERZI, SORTI CONTESTUALMENTE**

gli **ALTRI ATTI A TITOLO ONEROSO**

**Atti esenti da revocatoria** (art. 67):**NON SONO SOGGETTI ALL'AZIONE REVOCATORIA:**

i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impre-  
sa nei termini d'uso

le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano  
ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fal-  
lito nei confronti della banca

le vendite e i preliminari di vendita trascritti a giusto prezzo d'immobili ad  
uso abitativo, destinati a costruire l'abitazione principale dell'acquirente o  
di suoi parenti e affini entro il terzo grado o immobili ad uso non abitativo  
destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente,  
purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettiva-  
mente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio

gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché  
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consen-  
tire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicura-  
re il riequilibrio della sua situazione finanziaria (a condizione che la  
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano siano attestate da un  
professionista indipendente designato dal debitore) nonché compiuti  
dopo il deposito del ricorso di omologazione dell'accordo di ristruttura-  
zione dei debiti omologato o di concordato preventivo

(continua)

*(segue)*

i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati del fallito

i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo

**Atti compiuti tra coniugi (art. 69):**

**gli ATTI A TITOLO GRATUITO ED ONEROSO COMPIUTI TRA CONIUGI NEL TEMPO IN CUI IL FALLITO ESERCITAVA UN'IMPRESA COMMERCIALE**  
sono revocati,  
**SE IL CONIUGE NON PROVA CHE IGNORAVA LO STATO D'INSOLVENZA DEL CONIUGE FALLITO**

**Decadenza dall'azione per far valere l'inefficacia dell'atto (art. 69-bis):**

**L'AZIONE REVOCATORIA NON PUÒ ESSERE PROMOSSA DECORSI:**  
- 3 ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO  
- E COMUNQUE 5 ANNI DAL COMPIMENTO DELL'ATTO

*Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, comma 1 e 2, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese*

**Effetti della revocazione (art. 70):**

**QUALORA L'AZIONE REVOCATORIA SIA ACCOLTA**

**CHI** per effetto della revoca **HA RESTITUITO QUANTO RICEVUTO È AMMESSO AL PASSIVO FALLIMENTARE PER IL SUO EVENTUALE CREDITO**

qualora la revoca abbia ad oggetto **ATTI ESTINTIVI DI POSIZIONI PASSIVE DERIVANTI DA RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO O COMUNQUE RAPPORTI CONTINUATIVI REITERATI**, il **TERZO DEVE RESTITUIRE UNA SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA L'AMMONTARE MASSIMO RAGGIUNTO DALLE SUE PRETESE, NEL PERIODO PER IL QUALE È PROVATA LA CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA, E L'AMMONTARE RESIDUO DELLE STESSE, ALLA DATA IN CUI SI È APERTO IL CONCORSO**. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito

## EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINA GENERALE (\*)

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 72)*

### *Presupposti applicativi:*

se un **CONTRATTO** è **ANCORA INESEGUITO O NON COMPIUTAMENTE ESEGUITO** da entrambe le parti **quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento** (salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto; anche in presenza di clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento, ma non in caso di azione di risoluzione già proposta)

### *Sospensione automatica dell'esecuzione del contratto:*

l'**ESECUZIONE DEL CONTRATTO RIMANE SOSPESA** fino a quando

### *Facoltà di subentro o di scioglimento:*

il **contraente mette in mora** il curatore

il **giudice delegato** assegna al curatore un **termine non superiore a 60 giorni**

entro tale termine

decorso tale termine

il **curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori**

in caso di inerzia

**DICHIARA DI SUBENTRARE NEL CONTRATTO**  
in luogo del fallito

**DICHIARA DI SCIOGLIERSI DAL CONTRATTO**

il **CONTRATTO SI INTENDE SCIOLTO**

### *Effetti:*

**IL CURATORE ASSUME TUTTI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO**  
il contraente è soddisfatto in predeuzione

**IL CONTRAENTE HA DIRITTO DI FAR VALERE NEL PASSIVO IL CREDITO CONSEGUENTE AL MANCATO ADEMPIMENTO, SENZA CHE GLI SIA DOVUTO RISARCIMENTO DEL DANNO**

(\*) V. anche schema seguente.

## EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83bis)*

### Contratti preliminari di vendita immobiliare trascritti (art. 72)



(\*) V. anche schema precedente.


(continua)

(segue)

**EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI  
GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI**

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83-bis)*

**Contratti relativi ad immobili da costruire e fallimento del venditore (art. 72-bis)**




(continua)

(segue)

**EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI  
GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI**  
*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83-bis)*

**Contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c. (art. 72-ter)**




(continua)

(segue)

## EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83-bis)

### Contratti di locazione finanziaria e fallimento dell'utilizzatore (art. 72-quater)



(continua)

(segue)

**EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI  
GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI**  
(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83-bis)

**Contratti di locazione finanziaria e fallimento della società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria (art. 72-quater)**

fallimento della società autorizzata alla concessione  
di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria

**il contratto di locazione finanziaria,  
incluso quello a carattere traslativo, prosegue**

**l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto,  
la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito**

**Contratti di vendita a termini o a rate e fallimento del compratore (art. 73)**

fallimento del compratore nel caso in cui il prezzo deve essere pagato a termine o a rate

autorizzazione del comitato dei creditori

il curatore può subentrare nel contratto

**il venditore può chiedere  
cauzione a meno che  
il curatore paghi  
immediatamente il prezzo  
con lo sconto  
dell'interesse legale**

il contratto,  
in seguito alla dichiarazione spontanea  
o provocata del curatore  
o a ragione dell'inerzia seguita alla messa  
in mora del curatore

**si scioglie**

**il venditore deve restituire  
le rate di prezzo già riscosse,  
salvo il diritto ad un equo  
compenso per l'uso della cosa**

**Contratti di vendita a termini o a rate e fallimento del venditore (art. 73)**




fallimento del venditore nel contratto di vendita a rate con riserva della proprietà

**non è causa di scioglimento del contratto**

(continua)



*(segue)*

**EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI  
GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI**  
*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83-bis)*

**Contratto ad esecuzione continuata o periodica (art. 74)****Contratti di conto corrente e di commissione (art. 78)****Contratto di mandato e fallimento del mandatario (art. 78)***(continua)*

(segue)

**EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI  
GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI**  
*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83-bis)*

**Contratto di mandato e fallimento del mandante (art. 78)****Contratti di affitto di azienda (art. 79)****Contratto di locazione di immobili e fallimento del locatore (art. 80)**

(continua)

(segue)

**EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI  
GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI**  
(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83-bis)

**Contratto di locazione di immobili e fallimento del conduttore (art. 80)**

fallimento del conduttore

*in qualunque tempo***il curatore può recedere dal contratto**

corrispondendo al locatore un **equo indennizzo** per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati il credito per l'indennizzo è **prededucibile e gode del privilegio dell'art. 2764 c.c.**

**Contratto di appalto (art. 81)**

fallimento

dell'appaltatore

del committente

la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto

la considerazione della qualità soggettiva NON è stata un motivo determinante del contratto

*in mancanza di tempestiva comunicazione*

il committente consente espressamente la prosecuzione del rapporto

previa autorizzazione del comitato dei creditori

*entro 60 giorni**in mancanza di dichiarazioni***il contratto si scioglie**



**il curatore può comunicare la propria dichiarazione di voler subentrare nel contratto, offrendo idonee garanzie**

**il contratto si scioglie**

(continua)

(segue)

**EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI  
GIURIDICI PREESISTENTI - DISCIPLINE SPECIALI**  
(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 72-83-bis)

**Contratto di assicurazione contro i danni (art. 82)****Clausola arbitrale (art. 83-bis)**

**CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI (\*)**  
(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 84-90)

**SENTENZA DI FALLIMENTO**

**FORMAZIONE**, ad opera del **cancelliere**, del **FASCICOLO DELLA PROCEDURA** contenente tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento

**ACCESSO AL FASCICOLO DELLA PROCEDURA**


|  |   |  |
|--|---|--|
| <i>componente del<br/>comitato dei creditori</i> | → | <i>accesso integrale a tutto il fascicolo, senza nessun limite</i>   |
| <i>fallito</i>                                   | → | <i>accesso integrale a tutto il fascicolo, con eccezione:<br/>- della relazione del curatore<br/>- degli atti indicati come riservati dal giudice delegato</i>                                       |
| <i>altri creditori terzi</i>                     | → | <i>accesso esclusivamente agli atti e documenti, per i quali sussiste un <b>interesse specifico ed attuale</b>, previa <b>autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore</b></i> (art. 90) |

comunicazione al curatore

accettazione dell'incarico da parte del curatore

(continua)

(segue)



## ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (\*)

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 92-103)*

### Fase iniziale

il **curatore** compila e deposita in cancelleria:

- l'**ELENCO DEI CREDITORI**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione
- l'**ELENCO DI COLORO CHE VANTANO DIRITTI REALI E PERSONALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI, SU COSE IN POSSESSO O NELLA DISPONIBILITÀ DEL FALLITO**, con l'indicazione dei relativi titoli

▼ senza indugio

il **curatore** provvede alla **COMUNICAZIONE**, a mezzo *posta elettronica certificata* se il *relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore*, ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, dell'**AVVISO PER LA VERIFICA**



**i creditori**

**i titolari di diritti reali e personali  
su beni mobili e immobili  
di proprietà o in possesso del fallito**

possono trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore  
indicato nell'avviso, unitamente ai documenti

**DOMANDA DI AMMISSIONE  
AL PASSIVO DI UN CREDITO**  
*(art. 93)*


**DOMANDA DI RESTITUZIONE  
O RIVENDICAZIONE DI BENI  
MOBILI E IMMOBILI**  
*chiedendo anche la sospensione  
della liquidazione dei beni oggetto  
della domanda*  
*(art. 103)*

### CONTENUTO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO DI UN CREDITO, DI RESTITUZIONE O RIVENDICAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI

| elementi costitutivi dei ricorsi  | conseguenza derivante dalla mancanza<br>o assoluta incertezza dell'elemento   |
|---|---|
| indicazione della procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore   | inammissibilità del ricorso   |
| determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione  |   |
| succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda   |   |
| eventuale indicazione di un titolo di prelazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale <i>[soltanto per le domande di ammissione al passivo di un credito]</i> | il credito è considerato chirografario  |
| indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore   | in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria |

*(continua)*

(segue)



(continua)

(segue)

**Udienza per l'esame dello stato passivo e decisione**all'**UDIENZA PER L'ESAME DELLO STATO PASSIVO**,il **giudice delegato**, anche in assenza delle parti:

- può procedere ad **atti di istruzione su richiesta delle parti**, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento;
- **decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni** formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati

**il fallito può chiedere di essere sentito**in relazione a ciascuna domanda, il **giudice delegato** pronuncia **DECRETO succintamente motivato**, che può essere:**di rigetto****di inammissibilità***la domanda può essere riproposta***di accoglimento totale o parziale***sono ammessi con riserva:*

- 1) **icrediti condizionali** e quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;
- 2) **icrediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore**, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
- 3) **icrediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato**, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione

conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, **icreditori** presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la **maggioranza dei crediti ammessi**, possono effettuare **nuove designazioni** in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché chiedere di **sostituire il curatore**, indicando le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo

**Decreto di esecutività dello stato passivo**

terminato l'esame di tutte le domande, il **giudice delegato** deposita in cancelleria **DECRETO DI ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO**

**EFFETTI DEL DECRETO DI ESECUTIVITÀ: il decreto che rende esecutivo lo stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso**

(continua)

*(segue)***Impugnazioni**deposito in cancelleria del **DECRETO DI ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO**il **curatore COMUNICA** a ciascun creditore **la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, trasmettendone copia ed informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda**

entro 30 giorni

il CREDITORE o  
il TITOLARE DI DIRITTI  
SU BENI MOBILI  
O IMMOBILI  
può contestare che la  
propria domanda sia stata  
accolta in parte o sia stata  
respinta,  
proponendo  
**OPPOSIZIONE**  
nei confronti del curatore

il CURATORE,  
il CREDITORE o  
il TITOLARE DI DIRITTI  
SU BENI MOBILI O  
IMMOBILI  
possono contestare che la  
domanda di un creditore o  
di altro concorrente sia stata  
accolta, proponendo  
**IMPUGNAZIONE  
DEI CREDITI  
AMMESSI**  
nei confronti del creditore  
concorrente, al  
procedimento partecipa  
anche il curatore

dopo 30 giorni,  
*ma*  
entro 30 giorni  
dalla scoperta del fatto  
o del documento

il CURATORE,  
il CREDITORE o il  
TITOLARE DI DIRITTI  
SU BENI MOBILI  
O IMMOBILI,  
possono chiedere che il  
provvedimento di  
accoglimento o di  
rigoetto vengano revocati  
se si scopre che essi  
sono stati determinati da  
falsità, dolo, errore  
essenziale di fatto o  
dalla mancata  
conoscenza di  
documenti decisivi che  
non sono stati prodotti  
tempestivamente per  
causa non imputabile,  
proponendo  
**REVOCAZIONE**  
nei confronti:  
- del creditore  
concorrente, la cui  
domanda è stata accolta;  
- del curatore, quando la  
domanda è stata respinta

(\*) V. anche schemi seguenti.

**IMPUGNAZIONI (\*)***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98)*

| denominazione dell'impugnazione | opposizione allo stato passivo   | impugnazione dei crediti ammessi   | revocazione   |                                       |
|---------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>legittimazione attiva</b>    | - creditore<br>- titolare di diritti su beni mobili o immobili                       | - curatore<br>- creditore<br>- titolare di diritti su beni mobili o immobili                           |   |                                       |
| <b>motivi</b>                   | contestazione che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta | contestazione che la domanda di un creditore o di altro creditore è stata accolta                      | scoperte che il provvedimento di accoglimento o di rigetto sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile |                                       |
| <b>legittimazione passiva</b>   | curatore   | creditore o altro concorrente la cui domanda è stata accolta <i>partecipa sempre anche il curatore</i> | creditore la cui domanda è stata accolta <i>partecipa sempre anche il curatore</i>  | curatore nel caso di domanda respinta |
| <b>termine</b>                  | entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo   |  | entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del documento  |                                       |

(\*) V. anche schemi precedente e seguente.

**PROCEDIMENTO DELLE IMPUGNAZIONI (\*)**

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99)*

**DEPOSITO IN CANCELLERIA del RICORSO di**

OPPOSIZIONE

IMPUGNAZIONE  
DEI CREDITI AMMESSI

REVOCAZIONE

contenente:

1. l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2. le generalità dell'impugnante e l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale;
3. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4. **a pena di decadenza**, - le **eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio**;  
- l'**indicazione specifica dei mezzi di prova** di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

entro 5 giorni

comunicazione del decreto del presidente di designazione del giudice relatore e di fissazione dell'udienza

entro 10 giorni

**NOTIFICAZIONE** a cura del ricorrente, al curatore, al fallito ed all'eventuale controinteressato, **DEL RICORSO E DEL DECRETO**

entro 60 giorni

non meno di 30 giorni

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** delle **parti resistenti** e di **qualunque altro interessato**, attraverso deposito di una memoria contenente, **a pena di decadenza**, l'esposizione delle difese in fatto e in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti

almeno 10 giorni prima

**UDIENZA DI COMPARIZIONE**

il collegio (del quale non può far parte il giudice delegato) o eventualmente il giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, provvede all'ammissione e all'assunzione dei mezzi di prova

eventuale termine concesso per il deposito di memorie

entro 60 giorni

il tribunale provvede **IN VIA DEFINITIVA** con **DECRETO MOTIVATO**

comunicazione del decreto alle parti

entro 30 giorni

possibilità per le parti soccombenti di proporre **RICORSO PER CASSAZIONE**

(\*) V. anche schema precedente.

## DOMANDE TARDIVE DI CREDITO

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101)*

SENTENZA DI FALLIMENTO

non oltre 120 giorni, ovvero,  
in caso di particolare complessità, non oltre 180 giorni

**termine** per la proposizione delle **domande tempestive**

30 giorni prima

udienza per l'esame dello stato passivo

decreto di esecutività dello stato passivo

non oltre 12 mesi, ovvero,  
in caso di particolare complessità, non oltre 18 mesi

**ogni 4 mesi, udienza per l'esame  
delle domande tardive, salvo che  
sussistano motivi d'urgenza**

ogni 4 mesi, il curatore presenta  
un prospetto delle somme  
disponibili e un progetto  
di ripartizione

**termine** per la proposizione di **domande tardive**,  
senza necessità per il creditore di fornire la prova  
della causa non imputabile del ritardo

*per proporre domande tardive successivamente  
è necessario, a pena di inammissibilità, fornire la prova  
della causa non imputabile del ritardo*

**ogni 4 mesi, udienza per l'esame  
delle domande tardive, salvo che  
sussistano motivi d'urgenza**

ogni 4 mesi, il curatore presenta  
un prospetto delle somme  
disponibili e un progetto  
di ripartizione

**RIPARTIZIONE FINALE**

(esaurimento delle ripartizioni dell'attivo)

*termine ultimo per la proposizione di domande tardive*

## PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 102)

### ISTANZA DEL CURATORE

(da depositarsi in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo o dell'udienza fissata ogni quattro mesi per l'esame delle domande tardive)

corredata da una **relazione sulle prospettive della liquidazione**

e dal

**PARERE DEL COMITATO DEI CREDITORI**



il **TRIBUNALE**

**sentito il fallito**

se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti pre-deducibili e delle spese di procedura,

emana



**DECRETO MOTIVATO** con cui dispone di **NON FARSI LUOGO AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO** relativamente ai crediti concorsuali



**COMUNICAZIONE** del decreto ad opera del curatore ai creditori che abbiano presentato la domanda di ammissione al passivo

**entro 15 giorni**

i creditori che abbiano presentato la domanda di ammissione al passivo e della quale è stato disposto il non farsi luogo al relativo accertamento possono proporre **RECLAMO** alla **CORTE D'APPELLO**



la **CORTE D'APPELLO** provvede in camera di consiglio,


**sentiti:**

**il reclamante  
il curatore  
il comitato dei creditori  
il fallito**

emanando




**DECRETO MOTIVATO**



(\*) V. anche schema successivo.

**NON ACQUISIZIONE ALL'ATTIVO  
O RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE (\*)**  
*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 104-ter)*



(\*) V. anche schema precedente.

**MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 105-108-ter)**(continua)*

*(segue)***MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 105-108-ter)***la VENDITA DELL'AZIENDA, DI RAMI, DI BENI E RAPPORTI IN BLOCCO***Modalità di individuazione dell'acquirente o cessionario*

la vendita è effettuata dal **curatore** tramite **procedure competitive** anche avvalendosi di **oggetti specializzati**, sulla **base di stime** effettuate, **salvo** il caso di **beni di modesto valore**, da parte di **operatori esperti** assicurando, con adeguate **forme di pubblicità**, la **massima informazione e partecipazione degli interessati**

il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le **vendite** vengano effettuate dal **giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile** in quanto compatibili

*Forma dell'atto*

la vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco è conclusa per iscritto, con **atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese**

il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il **conferimento in una o più società**, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso

*Effetti dell'atto*

nell'ambito delle **consultazioni sindacali** relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il **trasferimento solo parziale dei lavoratori** alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti

salva diversa convenzione, è **esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento**

la **cessione dei crediti relativi alle aziende cedute**, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, ma il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente

*Particolarità del pagamento*

il **pagamento del prezzo** può essere effettuato mediante **accollo di debiti** da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti

*(continua)*

(segue)

## MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 105-108-ter)*

### la LIQUIDAZIONE SEPARATA DEI SINGOLI BENI

comprese le cessioni:

- di crediti di natura fiscale, futuri o contestati;
- delle azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

#### *Modalità di individuazione dell'acquirente o cessionario*

la vendita è effettuata dal **curatore** tramite **procedure competitive** anche avvalendosi di **oggetti specializzati**, sulla **base di stime** effettuate, **salvo il caso di beni di modesto valore**, da parte di **operatori esperti** assicurando, con adeguate **forme di pubblicità**, la **massima informazione e partecipazione degli interessati**

il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le **vendite** vengano effettuate dal **giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile** in quanto compatibili

per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita è data **notizia** mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei **creditori ipotecari** o comunque **muniti di privilegio**

il curatore può **sospendere la vendita** se pervenga **offerta** irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo superiore al **10%** del prezzo offerto

**su istanza** del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, **previo parere** dello stesso **comitato dei creditori**, il **giudice delegato** può **sospendere**, con decreto motivato le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi

degli esiti delle procedure il curatore informa il **comitato dei creditori** tramite deposito in cancelleria della relativa documentazione

**su istanza** del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, il **giudice delegato** può **impedire il perfezionamento della vendita**, quando il **prezzo offerto** risulti **nottevolmente inferiore a quello giusto**, tenendo conto delle **condizioni di mercato**


#### *Effetti dell'atto*

per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e **riscosso interamente il prezzo**, il **giudice delegato** ordina la **cancellazione di ogni vincolo gravante sui beni**

## PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 110)

*ogni 4 mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo (o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato)*



## CASI DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 118)

### CASI DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO

(diversi dall'essere divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato fallimentare)

1. se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento **NON sono state proposte domande di ammissione al passivo**

2. quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'**intero ammontare dei crediti ammessi** o questi sono in altro modo **estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in predeuzione**

3. quando è compiuta la **ripartizione finale dell'attivo**


4. quando nel corso della procedura si accerta che la sua **prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e le spese di procedura**

ove si tratti di **FALLIMENTO DI SOCIETÀ CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI**, la chiusura della procedura di fallimento determina anche la **CHIUSURA DELLA PROCEDURA ESTESA AI SOCI**, salvo che non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale

ove si tratti di **FALLIMENTO DI SOCIETÀ** il **curatore** ne chiede la **CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**PROCEDIMENTO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO (\*)**

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 119)*



(\*) V. anche schema successivo.

## EFFETTI DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO (\*)

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 119 e 120)*



(\*) V. anche schema precedente.

**ESDEBITAZIONE**

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 142-144)

**Condizioni:**

ove con la chiusura del fallimento si sia verificata  
la **ALMENO PARZIALE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI CONCURSUALI**

Il **FALLITO PERSONA FISICA** è ammesso all'esdebitazione a **CONDIZIONE** che:

1. abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni
2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura
3. non abbia violato l'obbligo di consegnare al curatore la propria corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento
4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta
5. non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito
6. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l'economia pubblica e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa

(continua)

(segue)

**ESDEBITAZIONE***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 142-144)***Procedimento:****RICORSO DEL FALLITO**

proposto nell'ambito del procedimento di chiusura del fallimento,  
ovvero entro un anno dalla chiusura del fallimento

**COMUNICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO**

il curatore comunica a tutti i *creditori a mezzo posta elettronica certificata*  
il ricorso del debitore e il decreto di fissazione dell'udienza

**AUDIZIONE** da parte del tribunale fallimentare  
del **CURATORE** del **COMITATO DEI CREDITORI**

*possibile intervento di qualunque interessato*

**ACCERTAMENTO** da parte del tribunale **DELLE CONDIZIONI**

*se è in corso un procedimento penale per un reato preclusivo al beneficio  
dell'esdebitazione* **SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO FINO ALL'E-**  
**SITO DI QUELLO PENALE**

**DECRETO** motivato

eventuale **RECLAMO** alla corte d'appello  
ad opera del debitore, dei creditori non integralmente soddisfatti, del p.m.  
e di qualunque interessato

eventuale **RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE**

*(continua)*

(segue)

**ESDEBITAZIONE***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 142-144)***Effetti:**una volta **divenuto definitivo il decreto motivato** con cui è pronunciata

l'**ESDEBITAZIONE**  
rende **INESIGIBILI**  
**NEI CONFRONTI DEL SOLO DEBITORE PERSONA FISICA**

*restano **impregiudicati i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso***

**i DEBITI CONCURSUALI NON SODDISFATTI INTEGRALMENTE**

**i CREDITI ANTERIORI ALL'APERTURA DEL FALLIMENTO CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO, per la MISURA ECCEDENTE ALLA PERCENTUALE ATTRIBUITA NEL CONCORSO AI CREDITORI DI PARI GRADO**

**CON ESCLUSIONE:**

**degli obblighi di mantenimento e alimentari**


**delle obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa**

**dei debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale**

**delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie**

## FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 146-148)



**CONCORDATO PREVENTIVO (\*)***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis)*

**Presupposti:** - oggettivo, **STATO DI CRISI** (*comprensivo anche dello stato d'insolvenza*)  
 - soggettivo, **IMPRENDITORE** (ASSOGGETTABILE A FALLIMENTO)

**1.A. DEPOSITO DELLA DOMANDA ORDINARIA**

l'imprenditore in stato di crisi, nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l'impresa ha (o aveva nell'anno anteriore) la sede principale, deposita:

- ricorso di **DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO** sulla base di un **PIANO** (contenente la **descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta**) che può prevedere (art. 160):

a) la **ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'**attribuzione delle attività delle imprese** interessate dalla proposta di concordato ad un assunto; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la **suddivisione dei creditori in classi** secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) **trattamenti differenziati tra** creditori appartenenti a **classi diverse** (*possibilità che i creditori muniti di causa legittima di prelazione non siano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione*);

- aggiornata **RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA** dell'impresa;

- **STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ** e l'**ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI** e delle cause legittime di prelazione;

- l'**ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE**;

- il **VALORE DEI BENI** e i **CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI**;

- **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, DESIGNATO DAL DEBITORE, INDIPENDENTE, CHE ATTESTI LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO** (*da presentarsi per ogni modifica sostanziale del piano o della proposta*) (art. 161).

**1.B. DEPOSITO DELLA DOMANDA CON RISERVA**

l'imprenditore in stato di crisi (*cbe non abbia presentato domande con riserva nei 2 anni precedenti*), nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l'impresa ha (o aveva nell'anno anteriore) la sede principale, deposita:

- ricorso di **DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO**;

- i **BILANCI RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ESERCIZI**;

**RISERVANDOSI DI PRESENTARE LA PROPOSTA, IL PIANO E LA DOCUMENTAZIONE ENTRO UN TERMINE FISSATO DAL GIUDICE, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni (se già pendente domanda di fallimento, il termine è di 60 giorni prorogabile di 60 giorni).**

**Con lo stesso decreto il tribunale: - può NOMINARE IL COMMISSARIO GIUDIZIALE** che vigili sulla condotta del debitore per far dichiarare al tribunale l'improcedibilità della domanda e su istanza del creditore o del p.m. anche il fallimento (art. 161<sup>9</sup>);

- dispone gli **OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI (almeno mensili)**, relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, all'attività svolta per la predisposizione della proposta e del piano (art. 161<sup>8</sup>).

CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

(\*) V. anche gli schemi seguenti.

(continua)

## CONCORDATO PREVENTIVO (\*)

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis)

1.A. DEPOSITO DELLA DOMANDA ORDINARIA

1.B. DEPOSITO DELLA DOMANDA CON RISERVA

### CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE (art. 186-bis)

il piano di concordato può prevedere:

la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore

la cessione dell'azienda in esercizio

il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione

in questi casi :

- il piano può prevedere la **LIQUIDAZIONE DI BENI NON FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA**;
- il piano deve contenere anche un'**ANALITICA INDICAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI ATTESI DALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA** prevista dal piano di concordato, **delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura**;
- la **relazione del professionista deve ATTESTARE CHE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA PREVISTA DAL PIANO DI CONCORDATO È FUNZIONALE AL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI**;
- il piano può prevedere una **MORATORIA FINO A UN ANNO DALL'OMOLOGAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI MUNITI DI PRIVILEGIO, PEGNO O IPOTECA**, salvo che sia prevista la **liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione**. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto

### EFFETTI PARTICOLARI DEL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE:

per effetto dell'apertura della procedura, i **CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE alla data di deposito del ricorso, ANCHE stipulati CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NON SI RISOLVONO**

l'ammissione al concordato preventivo **NON IMPEDISCE LA CONTINUAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI se il professionista designato dal debitore attesta le conformità al piano e ragionevole capacità di adempimento**

l'ammissione al concordato preventivo **NON IMPEDISCE all'impresa (anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, ma senza rivestire la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale) LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI**, quando l'impresa presenta in gara: - una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; - la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata

## CONCORDATO PREVENTIVO (\*)

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis)*

### 1.A. DEPOSITO DELLA DOMANDA ORDINARIA

### 1.B. DEPOSITO DELLA DOMANDA CON RISERVA

**EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA (FINO AL DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA) (ART. 161<sup>7</sup>):**

**IL DEBITORE PUÒ COMPIERE GLI ATTI URGENTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE, IL QUALE PUÒ ASSUMERE SOMMARIE INFORMAZIONI E DEVE ACQUISIRE IL PARERE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE, SE NOMINATO**

Il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione

Il debitore **MENSILMENTE** deve depositare una **SITUAZIONE FINANZIARIA** dell'impresa da pubblicare nel **registro delle imprese**

**I CREDITI DI TERZI EVENTUALMENTE SORTI PER EFFETTO DEGLI ATTI LEGALMENTE COMPIUTI DAL DEBITORE SONO PREDEDUCIBILI**

**EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA (FINO ALL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO, SE IL DEBITORE È UNA SOCIETÀ) (art. 182-sexies):**  
**NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CHE PER PERDITE IMPONGONO LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ (artt. 2446<sup>2, 3</sup>, 2447, 2482-bis<sup>4, 5, 6</sup>, 2482-ter, 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.)**

### 2. PUBBLICITÀ DELLA DOMANDA

la domanda di concordato

- è comunicata al p.m.;

**- È PUBBLICATA, A CURA DEL CANCELLIERE, NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO AL DEPOSITO IN CANCELLERIA**

**EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (FINO AL MOMENTO IN CUI IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DIVENTA DEFINITIVO) (art. 168):**

**I CREDITORI PER TITOLO O CAUSA ANTERIORE NON POSSONO, SOTTO PENA DI NULLITÀ, INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE**

le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano

i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. 167 l.fall. **LE IPOTECHE GIUDIZIALI ISCRITTE NEI 90 GIORNI CHE PRECEDONO LA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL RICORSO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE SONO INEFFICACI RISPETTO AI CREDITORI ANTERIORI AL CONCORDATO**

### 3. VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

*(continua)*

**CONCORDATO PREVENTIVO (\*)**  
(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis)

**3. VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA**

**3.B. della ammissibilità della DOMANDA CON RISERVA (art. 161<sup>6,8</sup>)**

alla scadenza del termine assegnato in seguito alla presentazione della domanda

**IN MANCANZA DI TEMPESTIVO DEPOSITO DELLA DOMANDA COMPLETA DI CONCORDATO PREVENTIVO O DI RICORSO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

in qualunque momento anteriore alla presentazione dei documenti mancanti

**IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI, ANCHE RELATIVI ALLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'IMPRESA**

su istanza del creditore o su richiesta del p.m.

accertata la sussistenza dello stato d'insolvenza e degli altri presupposti di legge, il tribunale **DICHIARA IL FALLIMENTO DEL DEBITORE**

**Tempestiva presentazione della proposta, del piano e della documentazione**

**3.A. della ammissibilità della DOMANDA ORDINARIA (art. 162)**  
**il tribunale** (dopo l'eventuale concessione di un termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano o produrre nuovi documenti), **sentito il debitore,**

ritiene che sussistano i presupposti

ritiene che **NON** sussistano i presupposti

DECRETO, non soggetto a reclamo, di dichiarazione d'inammissibilità della proposta di concordato

su istanza del creditore o su richiesta del p.m.

accertata la sussistenza dello stato d'insolvenza e degli altri presupposti di legge, il tribunale **DICHIARA IL FALLIMENTO DEL DEBITORE**

**4. DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA**

(segue)

## CONCORDATO PREVENTIVO (\*)

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis)*

#### 4. DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

il **tribunale** (se sono previste diverse classi di creditori, ne valuta la correttezza dei criteri di formazione) pronuncia **DECRETO**, non soggetto a reclamo, **CHE DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**, e con cui:

- 1) nomina un **giudice delegato**;
- 2) nomina il **commissario giudiziale**;
- 3) fissa un **termine** non superiore a 15 giorni entro cui il ricorrente deve **depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie** per l'intera procedura o la diversa minor somma (non inferiore al 20% di tali spese), determinata dal giudice (art. 163).

Il decreto

è notificato al p.m., al debitore

è comunicato per estratto al commissario giudiziale

è annotato presso l'ufficio del registro ove l'imprenditore ha la sede legale

è - eventualmente - pubblicato in uno o più giornali indicati dal tribunale

se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, è notificato ai competenti uffici affinché sia trascritto nei pubblici registri (art. 166)

è annotato nei libri contabili dell'imprenditore (art. 170)

#### EFFETTI DEL DECRETO DI AMMISSIONE:

- l'**amministrazione dei beni** spetta al debitore, sotto la **vigilanza del commissario giudiziale**
- per il compimento degli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** è necessaria l'**autorizzazione scritta del giudice delegato, pena l'inefficacia dell'atto rispetto ai creditori anteriori al concordato** (art. 167)

#### 5. CONVOCAZIONE DEI CREDITORI

il commissario giudiziale:

- comunica ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata se possibile, ovvero con raccomandata o telefax, avviso dell'udienza di convocazione e le proposte del debitore, invitando comunque a indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 171)
- redige l'inventario del patrimonio del debitore e compila una relazione sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori (art. 172)

non oltre 30 giorni

#### 6. ADUNANZA DEI CREDITORI

(continua)

(segue)

## CONCORDATO PREVENTIVO (\*)

*(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis)*

### 6. ADUNANZA DEI CREDITORI, presieduta dal giudice delegato (art. 174)

- il **commissario giudiziale** illustra la sua **relazione** e le **proposte definitive del debitore**
- ciascun creditore può - esporre la propria **contrarietà al concordato**
  - sollevare **contestazioni sui crediti concorrenti**
- il debitore può - rispondere alle critiche
  - **contestare i crediti concorrenti** (art. 175)
- i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso possono intervenire (art. 174)
- il **giudice delegato ammette provvisoriamente i crediti contestati al solo fine del voto** (i creditori esclusi possono proporre opposizione solo se la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza) (art. 176)

### 7. DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO

Nella stessa adunanza hanno inizio le **operazioni di voto** (non partecipano alla votazione i creditori privilegiati se non rinunciano, anche parzialmente, alla prelazione. I creditori muniti di causa legittima di prelazione, di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini entro al 4° grado, i cessionari o aggiudicatari di loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. Le **adesioni pervenute** per telegramma, lettera, telefax o posta elettronica nei **20 giorni successivi** alla chiusura del verbale sono annodate dal cancelliere in calce e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti) (art. 177 e 178)

dopo l'inizio delle operazioni di voto la proposta di concordato non può più essere modificata

il concordato è approvato se riporta il **voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto**. Nel caso di **diverse classi di creditori**, il concordato è approvato se **tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi** (art. 177)

si raggiungono le maggioranze richieste

il giudice delegato ne riferisce al tribunale per l'avvio del giudizio di omologazione

NON si raggiungono le maggioranze richieste

il giudice delegato ne riferisce al tribunale

il tribunale con DECRETO, non soggetto a reclamo, dichiara l'**INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO** (art. 179)

su richiesta del creditore o del p.m., può essere dichiarato il fallimento del debitore

(continua)

(segue)

**CONCORDATO PREVENTIVO (\*)**  
(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160-186-bis)

il giudice delegato riferisce al tribunale che sono state raggiunte le maggioranze richieste per l'approvazione della proposta di concordato preventivo

**8. GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO** (art.180)  
il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio

il provvedimento con cui è fissata l'udienza di comparizione è

notificato a cura del debitore al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzianti

annotato presso l'ufficio del registro ove l'imprenditore ha la sede legale

il **COMMISSARIO GIUDIZIALE** deve depositare il proprio **MOTIVATO PARERE** il **debitore**, il **commissario giudiziale**, gli eventuali **creditori dissenzianti** e **qualsiasi interessato** possono costituirsi

almeno 10 giorni prima

UDIENZA DI COMPARIZIONE

**NON** sono state proposte opposizioni

il tribunale verifica la regolarità della procedura e l'esito della votazione

**omologa il concordato con DECRETO MOTIVATO NON SOGGETTO A GRAVAME**

respinge il concordato

su istanza del creditore o su richiesta del p.m., può essere dichiarato il fallimento del debitore

**sono state proposte OPPOSIZIONI**

il tribunale assume i **mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio** (eventualmente delegando uno dei componenti del collegio)

*se la convenienza della proposta è contestata da un creditore appartenente ad una classe dissenziente o, in mancanza di classi, dai creditori che rappresentino il 20% del totale, il tribunale può omologare il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili*


**omologa il concordato con DECRETO MOTIVATO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO E SOGGETTO A RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO**

comunicato al debitore e al commissario giudiziale che ne dà notizia ai creditori

annotato presso l'ufficio del registro delle imprese

(continua)


(segue)



(\*) V. anche schema seguente.

## CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO (\*)

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169-bis)



(\*) V. anche schemi precedente e seguente.

## ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (\*)

(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 182-bis)

**Presupposti:** - oggettivo, **STATO DI CRISI** (comprensivo anche dello stato d'insolvenza)  
 - soggettivo, **IMPRENDITORE COMMERCIALE ASSOGGETTABILE A FALLIMENTO O AGRICOLO** (d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, art. 23<sup>45</sup>)

**1.a. NEL CORSO DELLE TRATTATIVE E PRIMA DELLA FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE (art. 182-bis<sup>6</sup>)**  
 L'imprenditore in stato di crisi può avanzare **ISTANZA DI DIVIETO DI INIZIARE O PROSEGUIRE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE**, depositando nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l'impresa ha (o aveva nell'anno anteriore) la sede principale (e comunicazione al p.m.);  
 - **PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**, corredata da una **AUTOCERTIFICAZIONE** attestante che sulla stessa sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;  
 - **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA INDIPENDENTE ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DESIGNATO DAL DEBITORE, CHE ATTESTI L'IDONEITÀ DELLA PROPOSTA, SE ACCETTATA, AD ASSICURARE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI CREDITORI CON I QUALI NON SONO IN CORSO TRATTATIVE O CHE HANNO COMUNQUE NEGATO LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A TRATTARE;**  
 - aggiornata **RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA** dell'impresa;  
 - **STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ e L'ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI** e delle cause legittime di prelazione;  
 - **L'ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE;**  
 - **IL VALORE DEI BENI e i CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI**

**1.b. PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**  
 - **DIVIETO DI INIZIO O PROSECUZIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI**  
 - **DIVIETO DI ACQUISIRE TITOLI DI PRELAZIONE, SE NON CONCORDATI**

il tribunale verifica la competenza della documentazione ad opera del tribunale, fa dare comunicazione ai creditori della documentazione stessa, fissa l'udienza

entro 30 giorni

**1.c. UDIENZA**

il **TRIBUNALE, RISRCONTRATA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI** per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze prescritte e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, **DISPONE CON**

**1.d. DECRETO MOTIVATO** (reclamabile, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese, alla Corte d'appello)

**IL DIVIETO DI INIZIARE O PROSEGUIRE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE E DI ACQUISIRE TITOLI DI PRELAZIONE SE NON CONCORDATI ASSEGNANDO IL TERMINE DI NON OLTRE SESSANTA GIORNI PER IL DEPOSITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E DELLA RELAZIONE REDATTA DAL PROFESSIONISTA (art. 182-bis<sup>7</sup>)**

l'effetto del divieto rimane fermo se nel termine accordato dal giudice è depositata **DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO** anziché di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis<sup>8</sup>)

entro 60 giorni

(segue)

**ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (\*)***(R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 182-bis)***2. DEPOSITO DELLA DOMANDA**

l'imprenditore in stato di crisi, nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l'impresa ha (o aveva nell'anno anteriore) la sede principale (e comunicazione al p.m.), deposita:

- **DOMANDA DI OMOLOGAZIONE di un ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;**
- **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI, INDIPENDENTE E DESIGNATO DAL DEBITORE CHE ATTESTI LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E L'ATTUABILITÀ DELL'ACCORDO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SUA IDONEITÀ AD ASSICURARE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI CREDITORI ESTRANEI** (entro 120 giorni dall'omologazione se già scaduti a quella data e entro 120 giorni dalla scadenza per gli altri);
- aggiornata **RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA** dell'impresa;
- **STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ** e l'ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI e delle cause legittime di prelazione;
- l'ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE;
- il VALORE DEI BENI e i CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (art. 182-bis).

**3. PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE****EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**

- **PER 60 GIORNI**, i creditori per titolo e causa anteriore **NON POSSONO INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE NÉ ACQUISIRE TITOLI DI PRELAZIONE, SE NON CONCORDATI;**
- le **prescrizioni** che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le **decadenze** non si verificano

entro 30 giorni

**4. OPPOSIZIONE DEI CREDITORI**

i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione al tribunale che le decide

**5. OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO**

decise le opposizioni, il tribunale procede all'omologazione in camera di consiglio

**6. DECRETO MOTIVATO CIRCA LA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE****7. PUBBLICAZIONE DEL DECRETO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

entro 15 giorni

**8. RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO**

(\*) V. anche gli schemi precedenti.

**AMBITO DELL'APPLICAZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

*(D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 1 e 2)*



## FASI DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (\*)

*(D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 3-78)*

### 1. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA

**sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza** (art. 8)



### 2. APERTURA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

il commissario giudiziale, redatta una **relazione** sullo stato dell'impresa, la deposita nella cancelleria del tribunale e la trasmette al Ministero dell'industria (art. 28<sup>2-5</sup>)



il tribunale dichiara l'**apertura della procedura di amministrazione straordinaria** (art. 30)



### 3. NOMINA DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA

il Ministero dell'industria **nomina uno o tre commissari straordinari** (art. 38) e successivamente il **comitato di sorveglianza** composto da 3 o 5 membri (art. 45)



### 4. DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un **programma** per attuare il recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (art. 54)



Il Ministero dell'industria **autorizza l'esecuzione del programma**, ovvero nel caso in cui il Ministero non si pronuncia, **il programma si intende autorizzato** (art. 57)

#### DURATA DEL PROGRAMMA

- DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI
- DI RISTRUTTURAZIONE

NON SUPERIORE A 1 ANNO  
NON SUPERIORE A 2 ANNI

il commissario **compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato** (art. 61)



scadenza del termine del programma



il commissario presenta una **relazione finale**, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione

### 5. CESSAZIONE DELLA PROCEDURA

(\*) V. anche schemi seguenti.

## DICHIARAZIONE DELLO STATO D'INSOLVENZA (\*)

(D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 3-11)

**iniziativa** - d'ufficio (del tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale) (art. 3<sup>1</sup>)  
 - del p.m. (art.3<sup>1</sup>)  
 - dell'imprenditore in stato d'insolvenza (art. 5)  
 - dei creditori (art. 6)

**avviso di convocazione** dell'imprenditore, del creditore e del Ministero dell'industria (art. 7)

almeno 15 giorni liberi  
 salvo particolari ragioni d'urgenza

**udienza avanti al tribunale** (collegio o giudice delegato dal collegio) (art. 7)

**sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza** con cui il tribunale

- a) nomina il **giudice delegato** per la procedura;
- b) nomina **1 o 3 commissari giudiziali**;
- c) ordina all'imprenditore di depositare le **scritture contabili e i bilanci**;
- d) assegna ai **creditori** e ai **terzi**, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine (90-120 giorni dall'affissione della sentenza) per la **presentazione delle domande**;
- e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'**adunanza** in cui si procederà all'**esame dello stato passivo** davanti al giudice delegato;
- f) stabilisce se la **gestione dell'impresa** è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale (art. 8).

**comunicazione** della sentenza all'imprenditore, al creditore istante, al commissario giudiziale, al Ministero dell'industria e al p.m. (art. 8)

**affissione** della sentenza alla porta esterna del tribunale o **inserimento** della sentenza in una **rete informatica** accessibile al pubblico (art. 8)

entro 30 giorni

entro 30 giorni


l'imprenditore può proporre **opposizione**, con atto di citazione, notificato al commissario giudiziale, a chi ha richiesto la dichiarazione d'insolvenza, all'imprenditore (art. 9)

qualunque interessato può proporre **opposizione**, con atto di citazione, notificato al commissario giudiziale, a chi ha richiesto la dichiarazione d'insolvenza, all'imprenditore (art. 9)

(\*) V. anche schema precedente e seguenti.


(continua)

(segue)



## APERTURA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (\*)

*(D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 27-31)*



(\*) V. anche schemi precedenti e seguenti.

**DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA (\*)***(D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 38-61)*Decreto **dichiarativo dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria** (art. 30)

entro 5 giorni

**NOMINA DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA**il Ministero dell'industria **nomina uno o tre commissari straordinari** (art. 38)

entro 15 giorni

il Ministero dell'industria **nomina un comitato di sorveglianza** composto da tre o cinque membri (art. 45)**DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA**Il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un **programma di cessione dei complessi aziendali**, di durata non superiore a 1 anno, o un **programma di ristrutturazione**, di durata non superiore a 2 anni, per attuare il recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (art. 54)

entro 30 giorni

il Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, **autorizza l'esecuzione del programma**

entro 90 giorni

il Ministero non si pronuncia, **il programma si intende autorizzato** (art. 57)**DURATA DEL PROGRAMMA**

- DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI      NON SUPERIORE A **1 ANNO**
- DI RISTRUTTURAZIONE                              NON SUPERIORE A **2 ANNI**

il commissario **compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato**, presentando ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma (art. 61)

scadenza del termine del programma

entro 10 giorni

il commissario presenta una **relazione finale**, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione


(\*) V. anche schemi precedenti e seguente.

## CESSAZIONE DELLA PROCEDURA (\*)

*(D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 69-78)*

| CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO<br>(art. 69-72)   |  | CHIUSURA DELLA PROCEDURA<br>(artt. 73-76)   |   |  |   | CONCORDATO<br>(art. 78)  |   |   |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
| in qualsiasi momento   | al termine della procedura   |   | nel caso di programma sia di cessione dei complessi aziendali sia di ristrutturazione   |  | soltanto nel caso di programma di cessione dei complessi aziendali  |  | dopo che è divenuto esecutivo lo stato passivo  |   |
| quando risulta che l'amministrazione straordinaria non può essere utilmente proseguita                               | 1) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta in tutto o in parte | 2) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni | 1) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione di passivo  | 2) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni | quando anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese | quando è compiuta la ripartizione e finale dell'attivo   | nel caso in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, quando è avvenuta l'integrale cessione dei complessi stessi | il Ministro dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato |
| su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio il tribunale con decreto dispone la conversione in fallimento |  |   | il commissario straordinario sottopone il bilancio finale della procedura con il conto della gestione al Ministero dell'industria. Questo liquida il compenso al commissario e autorizza il deposito del bilancio presso la cancelleria del tribunale. Il tribunale dichiara con decreto la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria |  |   | decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa  | autorizzazione del tribunale con sentenza   |   |
| disciplina del fallimento  |  |   |   |  |   | entro 5 anni il tribunale può ordinare la riapertura della procedura, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività tali da rendere utile il provvedimento | procedura concorsuale liquidatoria  | con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato si chiude la procedura di amministrazione straordinaria  |

**PROCEDURA D'INSOLVENZA**  
*(Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, art. 3)*



**PRINCIPALE**  
 (aperta dai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il **CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI** DEL DEBITORE)

**TERRITORIALE**  
 (aperta dai giudici dello Stato membro nel cui territorio il DEBITORE POSSIEDE UNA **DIPENDENZA**)  
 (art. 3.2)

**DIPENDENTE O SECONDARIA**  
 (aperta DOPO l'apertura della procedura principale, senza che sia esaminata l'insolvenza del debitore)  
 (art. 27)

**INDIPENDENTE**  
 (aperta PRIMA dell'apertura della procedura principale)  
 PUÒ ESSERE APERTA SOLTANTO SE

in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore non si può aprire una procedura d'insolvenza principale  
 [art. 3.4, lett. a)]

l'apertura della procedura d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza  
 [art. 3.4, lett. b)]

PUÒ ESSERE

SIA LIQUIDATORIA SIA DI RISANAMENTO

(art. 3.1)

PUÒ ESSERE

SOLTANTO LIQUIDATORIA

PUÒ ESSERE

SIA LIQUIDATORIA SIA DI RISANAMENTO

ma il curatore della procedura principale può chiedere la conversione in procedura di liquidazione se utile per i creditori della procedura principale

## POTERI E OBBLIGHI DEI CURATORI

(Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000,  
artt. 18, 29, 31, 33, 34, 35 e 37)

### CURATORE DELLA PROCEDURA D'INSOLVENZA

#### PRINCIPALE

- può esercitare tutti i poteri attribuiti dalla legge dello Stato d'apertura della procedura
- può trasferire i beni fuori dal territorio di apertura (salvi diritti reali di garanzia, privilegi speciali con diritto di sequela e patti di riservato dominio)

**FINCHÉ NON È APERTA UNA PROCEDURA TERRITORIALE O NON SONO ADOTTATE MISURE CONSERVATIVE IN SEGUITO ALLA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA DI APERTURA**  
(art. 18.1)

- devono rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni, **SENZA MAI IMPIEGO DI MEZZI COERCITIVI E SENZA DIRITTO DI DECIDERE CONTROVERSIE O LITI** (art. 18.3)

- può chiedere l'apertura di una procedura secondaria (art. 29)

- devono rispettare l'obbligo di informazione reciproca, comunicando in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a por fine alla procedura (art. 39.1)
- hanno il dovere della cooperazione reciproca (art. 31.2)

- può chiedere al giudice della procedura secondaria di sospendere in tutto o in parte la liquidazione (art. 31.1)

- deve formulare proposte di chiusura delle procedure secondarie senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o misura analoga e, in ogni caso, è necessario il suo assenso per la chiusura di una procedura territoriale (art. 34.1)

- può chiedere che la procedura indipendente di risanamento sia convertita in procedura di liquidazione (art. 37)

#### TERRITORIALE

- può far valere che un bene mobile è stato trasferito fuori dal territorio dello Stato **DOPO** l'apertura della procedura
- può esercitare ogni azione revocatoria nell'interesse dei creditori (art. 18.2)


- deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o altro uso dell'attivo (art. 31.3)

- deve trasferire il residuo dell'attivo della procedura territoriale al curatore della procedura principale (art. 35)

**RICONOSCIMENTO  
DELLA PROCEDURA D'INSOLVENZA**  
*(Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, artt. 16 e 17)*

**DECISIONE DI APERTURA DI PROCEDURA D'INSOLVENZA**

**RICONOSCIMENTO AUTOMATICO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI ANCHE QUANDO IL DEBITORE, PER LA SUA QUALITÀ, NON PUÒ ESSERE ASSOGGETTATO A UNA PROCEDURA D'INSOLVENZA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI (ART. 16)**



## DIRITTI E OBBLIGHI DEI CREDITORI

*(Reg. CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, artt. 20, 39, 40, 41 e 42)*

### TUTTI I CREDITORI

in qualunque Stato membro abbiano la residenza, il domicilio o la sede

### HANNO

#### IL DIRITTO

- **di essere informati dell'apertura di ciascuna procedura d'insolvenza**, sia principale sia territoriale, tramite un «Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare» (artt. 40 e 42.1)
- **di produrre «insinuazione di credito» al passivo, inviando copia di documenti giustificativi** (se esistono), indicando natura del credito, data in cui è sorto, relativo importo ed eventuali cause legittime di prelazione (artt. 41 e 42.2)
- **di partecipare a tutti i riparti delle procedure in cui si è insinuato**, ma ove abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti di altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente (art. 20.2)

#### L'OBBLIGO

- **di restituire al curatore quanto ottenuto**, con qualsiasi mezzo, **dopo l'apertura della procedura principale** d'insolvenza anche in un altro Stato membro (art. 20.1)

**GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA**  
(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 7, 8 e 12)

**GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA**

controversie nelle quali si faccia questione di **interessi legittimi** e, nelle **particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo**, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da **pubbliche amministrazioni**  
(*inclusi i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo*)

*non sono **impugnabili** gli atti o i provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del **potere politico***

**GIURISDIZIONE  
GENERALE  
DI LEGITIMITÀ**

controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma

**GIURISDIZIONE  
ESTESA AL MERITO**

nelle materie specificamente indicate dalla legge il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione

**GIURISDIZIONE  
ESCLUSIVA**

nelle materie specificamente indicate dalla legge il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi

il giudice amministrativo conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone (*salvo quelle relative alla capacità di stare in giudizio*) e la risoluzione dell'incidente di falso

le controversie concernenti **diritti soggettivi** devolute dalla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante **arbitrato rituale di diritto** ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.

**AZIONI DI COGNIZIONE  
NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO**  
*(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 29-31)*

**AZIONE DI  
ANNULLAMENTO**

l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni

nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, può essere proposta domanda risarcitoria

per il risarcimento dell'eventuale danno subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di 120 giorni non decorre fintanto che perdura l'inadempimento, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere

**AZIONE  
DI CONDANNA**

l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi seguenti, anche in via autonoma si può chiedere

il **risarcimento per lesione di interessi legittimi**, entro il **termine di decadenza di 120 giorni** dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo o

la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria

**AZIONE AVVERSO  
IL SILENZIO**

decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti

nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi

**DECLARATORIA  
DI NULLITÀ**

la domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.

il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione

(segue)

**AZIONI DI COGNIZIONE  
NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO**  
*(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 29-31)*

↓ ↓


qualora sia in tutto o in parte possibile si può chiedere la **reintegrazione in forma specifica**, tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore


↓

nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti

## MISURE CAUTELARI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 55-62)



**DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE***(L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59)**(continua)*

(segue)

